



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici:

Dott.ssa Gabriella Pompetti **Presidente rel./est.**

Dott.ssa Maria Federica Minervini **Giudice**

Dott. Andrea Marani **Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 183/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 19/02/2026, scaduti in data 12/05/2026 i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e promossa da:

Controparte_1 (C.F.

P.IVA_1 e P.IVA *P.IVA_2* già corrente in Macerata (MC), Via Eugenio Montale n. 25, in persona del Commissario Governativo Liquidatore avv. Virgilio Sallorenzo, giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/1/2017 n. 54/2017 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona, Piazza del Plebiscito n. 55, giusta procura in allegato all'atto di citazione depositato telematicamente in data 17.01.2022;

-attrice-

CONTRO

Controparte_2 (C.F. *C.F._1* , nato ad Ancona (AN) il 7/2/1956 e residente ad Osimo (AN) Via Saffi n. 1;

-convenuto contumace-

CONTRO

Controparte_3 (C.F. *C.F._2*), nata a Senigallia (AN) il 12/5/1986 e residente ad Osimo (AN) Via Cinque Torri n. 14;

-convenuta contumace-

CONTRO

Controparte_4 (C.F. *CodiceFiscale_3*), nato a Macerata il 16.10.1954 ed ivi residente in via Mario Batà n. 8, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Spinsanti e Mirco Rossini in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza per il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo depositata in data 03.05.2022;

- convenuto -

CONTRO

Controparte_5 C.F. *CodiceFiscale_4* , nato a Loreto (AN) il 11.10.1964 e residente a Potenza Picena in V.le Regina Margherita n. 200, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Spinsanti e Mirco Rossini in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza per il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo depositata in data 03.05.2022;

-convenuto-

CONTRO

Controparte_6 (C.F. *CodiceFiscale_5*), nato a Civitanova Marche (MC) il 5.9.1950 ed ivi residente in C.so Dalmazia n. 35, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Spinsanti e Mirco Rossini in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza per il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo depositata in data 03.05.2022;

-convenuto-

CONTRO

CP_7 (C.F. *CodiceFiscale_6*), nato a Città di Castello (PG) e residente a Potenza Picena (MC) in via Antonio Varisco n. 18, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Spinsanti e Mirco Rossini in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta con

contestuale istanza per il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo depositata in data 03.05.2022;

-convenuto-

CONTRO

Controparte_8 (C.F. *C.F._7*), nato ad Osimo il 02/06/1982 e residente in Petriolo, Via Giovanni XXIII n. 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pizzirusso, con domicilio eletto al seguente indirizzo pec *Email_1* come da procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 06.05.2022;

-convenuto-

CONTRO

Controparte_9 (C.F. *C.F._8*), nato ad Ancona il 21.11.1986 residente a Clichy (F), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Borrelli ed elettivamente domiciliato ad Ancona in via Matteotti n. 54 presso lo studio del suo difensore, in virtù di delega posta a margine dell'istanza di visione del fascicolo in data 26.4.2022;

-convenuto-

CONTRO

Controparte_10 (C.F. *C.F._9*), nato a Macerata il 14 gennaio 1959 ed ivi residente in via Due Fonti 104 – interno 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Morara, Anna Rita Roncuzzi e Cesare Codecà, con poteri tra loro disgiunti e con elezione di domicilio presso lo studio dei predetti difensori in Bologna, via M. D'Azeglio n. 21, in forza di mandato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 04.05.2022;

-convenuto-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI:

Controparte_11 C.F. *P.IVA_3*), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa *Controparte_12* nata a Milano il 24.10.1963, ex procura del 18 marzo 2019, repertorio n. 47.148, dott. *Persona_1* Notaio in Milano (doc. A), con sede in Milano, c.so Garibaldi 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Via Camperio n. 9, 20123 Milano in forza di procura apposta su foglio separato e congiunto telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.10.2022 ex art. 83 comma 3 c.p.c.;

-terza chiamata in causa –

Controparte_13 (già *Controparte_14* , (P. IVA *P.IVA_4*), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott. *Persona_2* con sede secondaria in (20123) Milano, Via della Posta n. 7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti David Maria Marino e Marco Dimola del Foro di Milano e dall'Avv. Alberto Cerioni del Foro di Ancona, presso lo studio del quale in Ancona, C.so Garibaldi, n. 136 è eletto domicilio in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.10.2022,

-terza chiamata in causa –

OGGETTO: *“azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti del Collegio sindacale della Cooperativa; risarcimento del danno ex art. 2486 c.c.”*

CONCLUSIONI

Alla udienza del 19/02/2026 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e il G.I. ha concesso i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società cooperativa *Controparte_1* [...] , in persona del Commissario Governativo Liquidatore, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale nella veste rispettivamente di membri del CDA e del Collegio Sindacale i sig.ri *Controparte_2* , *Controparte_3* , *Controparte_8* , *Controparte_9* , *Controparte_10* , dott. *Controparte_6* dott. *Controparte_4* , dott. *CP_7* e *Controparte_5* per chiedere l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti per il danno causato alla *Controparte_15* per le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, condannare in solido gli stessi al risarcimento dei danni subiti dalla *Controparte_16* ed al relativo pagamento a favore della *Controparte_16* della somma di euro 7.200.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014 e 147/2022 o successivi”*; le suddette conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. dell'8.06.2023 sono state richiamate dalla difesa di parte attrice alla

udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026 e nella comparsa conclusionale del 17.04.2026 depositata telematicamente in data 20.04.2026).

In sintesi e per quanto d'interesse, la difesa di parte attrice deduceva in fatto che:

- in data 19/1/2017 la *Controparte_1* era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
- la Società Cooperativa *CP_16* era stata costituita il 26/11/1969 ed in data 19/2/1970 era stata iscritta nel Registro Imprese di Macerata;
- La Cooperativa aveva per oggetto sociale, in sintesi, l'acquisto di terreni in proprietà o in diritto di superficie; la costruzione (sia direttamente in economia che concedendo appalti) di case popolari ed economiche e l'acquisto di case già costruite, da assegnare in proprietà individuale ai soci, o in locazione con patto di futura vendita, facendo tutte le operazioni mobiliari, finanziarie ed immobiliari inerenti allo scopo sociale;
- Il capitale della Cooperativa alla data del 31/12/2013 era pari ad euro 18.773,00;
- con atto Notaio *Persona_3* del 30/12/2009 – Rep. 78035, era intervenuta la fusione per incorporazione tra la *Controparte_1* e la *CP_17* unipersonale, di cui il legale rappresentante era *Controparte_18* (anche socio, unitamente a *Controparte_2* e *CP_19* della società Habita Service snc);
- in data 23/6/2010 *CP_16* aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con [...] *Controparte_20* per la vendita di un lotto di terreno edificabile in località Collevario di Macerata per l'importo di euro 2.200.000,00 percependo un anticipo di € 1.054.814,00, versato con diversi assegni bancari, circolari e bonifici avvenuti nel periodo tra giugno 2010 e luglio 2013; la scadenza del contratto era fissata entro e non oltre il 31/12/2014; ad oggi non risultava stipulato il contratto di compravendita; non era stato rinvenuto alcun documento comprovante la proroga del preliminare;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione di entrambe le suindicate cooperative era *CP_2* [...]
- a partire dal 2014 la società aveva cessato di aggiornare la contabilità sociale;
- con Decreto Direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico n. 54/2017 del 19/1/2017 l'avv. Virgilio Sallorenzo era stato nominato Commissario Liquidatore di *CP_16*;
- la Cooperativa, alla data di commissariamento, risultava amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: *Controparte_3* (figlia di *Controparte_2* ; *CP_8* [...] *Controparte_9* il Collegio Sindacale era composto dai membri *Controparte_6* *Controparte_4* ; *Controparte_5*

- la contabilità era affidata a terzi, in particolare alla società Habita Service s.n.c., depositaria delle scritture contabili, con rappresentante legale Controparte_18
- la Cooperativa aveva sede nello stesso stabile di CP_20 (doc. nn. 4-6) e deteneva una partecipazione nel Consorzio Conabita, il cui saldo della partecipazione al 31/12/2013 era pari ad euro 12.500,00.
- La compagine societaria alla data del 31/12/2013 era composta da 78 soci i quali al 31/12/2013 dovevano ancora versare alla società € 13.792,00.
- Dalla visura storica allegata (doc. n. 3) l'organo amministrativo era investito dei più ampi poteri per la gestione della società (*"il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea"*), potendo di fatto compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- La Cooperativa si avvaleva della consulenza di Controparte_21 (la cui compagine sociale era composta da Controparte_21 socio accomandatario; Controparte_6 socio accomandante; CP_7 socio accomandante). Controparte_21 e CP_7 erano rispettivamente Presidente e componente effettivo del Collegio sindacale di CP_16: tale circostanza era suscettibile di creare un rilevante rischio per l'indipendenza del sindaco.
- Pur essendo la liquidazione coatta amministrativa stata dichiarata a gennaio 2017, era già palese la crisi aziendale fin dall'esercizio 2011;
- CP_16 si trovava, fin dall'esercizio 2011, in una situazione di crisi finanziaria, che si manifestava con un elevato indebitamento per complessivi € 8.236.875,00, aumentato di oltre € 250.000,00 rispetto all'esercizio precedente.
- Nell'esercizio 2012, la CP_1 si trovava in una condizione di scarsa attività operativa, con un indebitamento complessivo di euro 8.647.847,00.
- Ciononostante, la Cooperativa rilasciava una fidejussione a Banca Marche dell'importo di euro 3.449.000,00.
- CP_16, per contro, vantava un credito di euro 300.000,00 verso Habitat Service risalente all'esercizio 2010, che avrebbe dovuto essere svalutato in ossequio ai principi contabili.

- Nell'esercizio 2013 aumentavano i debiti verso banche, che passavano da euro 6.369.424,00 del 2012 ad euro 6.594.580,00 del 2013 e quelli verso fornitori da euro 995.627,00 del 2012 ad euro 1.056.647,00 del 2013.
- Il totale dei debiti a breve e medio/lungo termine passava da euro 8.647.847,00 del 2012 ad euro 9.092.606,00 del 2013.
- Gli oneri finanziari rimanevano pressoché invariati ed erano pari ad euro 332.503,00.
- Per contro, l'attività continuava ad essere stagnante e i progetti ideati non trovavano concretizzazione.
- La società non intraprendeva alcuna azione per il recupero del credito di euro 300.000,00 di cui all'atto di transazione verso Habita Service.
- Negli anni successivi al 2011, la situazione economico-patrimoniale veniva ulteriormente compromessa dai seguenti ulteriori fattori:
 - la carenza di disponibilità finanziarie;
 - l'improprio utilizzo delle risorse finanziarie disponibili spesso indirizzate su società "correlate", con un indebolimento finanziario della società;
 - una gestione finanziaria assai gravosa in termini di interessi passivi;
 - l'eccessiva onerosità di alcuni contratti per prestazione di servizi, primo fra tutto quello con Habita Service;
 - la mancata attuazione di piani strategici che avrebbero potuto attenuare le difficoltà finanziarie;
 - l'incremento negli anni delle rimanenze finali era stato determinato dal ribaltamento dei costi imputati in ciascun esercizio, che comprendevano voci di costo relative, oltre a quelle edili e tecniche, anche a fatti o atti diversi ed eventualmente compresi di sanzioni, interessi di mora, sconfinamenti di fido, interessi di dilazione, atti o fatti di mala gestio, penali, etc.;
 - un punto centrale dell'analisi condotta erano costituite dai rapporti tra CP_16, CP_20 [...] Conabita, Habita Service, che erano stati costanti e rilevanti, sia da un punto di vista commerciale che finanziario;
 - alla luce di quanto sopra venivano avviate azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e del collegio sindacale (in particolare, quest'ultimo, relativamente alla potenziale rettifica data dalla svalutazione del credito di euro 300.000,00 verso la società Habita Service Snc, avrebbe dovuto emettere relazione negativa già al bilancio dell'esercizio 2012):
 - emergevano molteplici profili di responsabilità in capo agli amministratori;

-Tutti i libri e registri obbligatori rinvenuti non erano stati aggiornati alla data della liquidazione coatta e non risultavano regolarmente tenuti.

- Sussistevano i presupposti per l'imputazione di responsabilità per danno in capo ai membri pro tempore del Consiglio di Amministrazione:

- al 31/12/2011 la società risultava in uno stato di insolvenza;
 - il consiglio di amministrazione non poteva non essere consapevole di tale circostanza, ma aveva ommesso di convocare l'assemblea ai fini dell'esecuzione della necessaria ricapitalizzazione, né aveva iscritto la causa di scioglimento della cooperativa ponendola in liquidazione;
 - pur conoscendo la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, gli amministratori avevano compiuto nuove operazioni generative di danno per la cooperativa, proseguendo nella gestione dell'attività con modalità e finalità estranee alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
 - la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa aveva prodotto grave danno alla cooperativa e ai creditori, depauperando il patrimonio sociale, come effetto immediato e diretto della condotta inadempiente dell'organo amministrativo (nesso di causalità).
- L'attività degli amministratori era stata preordinata per dissimulare perdite d'esercizio, che diversamente avrebbero azzerato il capitale sociale e quindi condotto alla messa in liquidazione della cooperativa quantomeno a partire dall'esercizio 2011.
- Al 31/12/2011 ricorreva, pertanto, la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 del codice civile, al verificarsi della quale, in assenza di ricostituzione del capitale sociale, gli amministratori conservano il potere di gestire la CP_1 , ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; viceversa, anziché essere posta in liquidazione, con il sostenimento dei soli costi conservativi necessari per la procedura liquidatoria, gli amministratori avevano proseguito illegittimamente l'attività cagionando un danno consistente. In questa situazione era necessario adottare una scelta netta: o ricapitalizzare prontamente la Cooperativa, fornendole immediatamente tutte le risorse necessarie a ritrovare la stabilità economico-finanziaria o metterla in liquidazione senza indugio.
- tutti gli odierni convenuti avevano quindi solidalmente concorso ognuno per la propria funzione, a violare i principi di corretta gestione sociale ed imprenditoriale della Controparte_16 .
- nonostante vi fossero chiari ed evidenti presupposti per poter ricorrere ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento, al fine di fronteggiare la crisi aziendale in essere già dal 2011, gli

amministratori ed i sindaci erano rimasti completamente inattivi, aggravando in tal modo il dissesto finanziario ed economico della cooperativa.

- Gli amministratori, dunque, avevano chiaramente proseguito un'attività di impresa in perdita (e, di contro, il Collegio sindacale non aveva provveduto a segnalare tempestivamente detta situazione), operando in totale spregio dell'obbligo normativo di *"adempiere i doveri ad esse imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze"*, ex art. 2392, comma 1, c.c..
- stante l'assodato stato di crisi della società sin dall'anno 2011 come documentalmente provato, gli amministratori (così come i Sindaci) erano rimasti inerti di fronte al grave dissesto economico e finanziario, adottando, addirittura, scelte gestorie che avevano condotto all'odierno stato di insolvenza.
- Il tutto considerando, altresì, i rapporti tra CP_16 e le sue parti correlate (tra tutte, Habita Service), nonché le partecipazioni, ovvero gli interessi, dei soci ed amministratori in altre cooperative o società in palese conflitto di interessi con CP_16 stessa.
- Infatti, una condotta diligente e, soprattutto, priva di interessi in conflitto con quelli della CP_1, avrebbe di certo richiesto all'organo gestorio di fare ricorso a qualche forma di risanamento negoziato o di ristrutturazione dell'impresa e non già di protrarre l'attività aziendale, già in dissesto e prossima al fallimento anni prima, continuando ad indebitarla.
- Sussisteva una concorrente responsabilità dei membri del Collegio sindacale che, nonostante l'inerzia del Consiglio di Amministrazione nel convocare l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale sociale o l'eventuale liquidazione volontaria, non si era mai attivato in tal senso.
- Il Collegio Sindacale, inoltre, quale condotta, tra le altre, palesemente contraria ai propri doveri, con riferimento alla mancata svalutazione del credito verso Habita Service di euro 300.00,00, non movimentato dall'esercizio 2010, aveva mancato di emettere relazione negativa al bilancio dell'esercizio 2012.
- Dette circostanze avevano certamente contribuito, unitamente alle condotte ed omissioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, ad aggravare la già precaria situazione patrimoniale di CP_16, aumentando, di fatto, consistentemente la misura e la gravità dell'insolvenza conclamata.
- Inoltre il Collegio sindacale nulla aveva segnalato e/o denunciato in merito alla mancanza di pagine nel Libro verbali o alla successiva compilazione dei verbali del consiglio di amministrazione.

- Nulla aveva contestato in merito alla gestione fallimentare della società determinando, per l'effetto, un consolidamento dei danni esistenti ed un evidente aggravamento del dissesto economico e finanziario della **CP_1**.
- Sussisteva- quindi- il nesso causale tra la loro condotta omissiva ed il danno che derivato dalla gestione degli amministratori quantificato sulla base del criterio della differenza dei patrimoni netti come da perizia del dott. **Per_4**
- Lo stato di crisi colpevolmente ignorato e l'omessa attivazione dei poteri sindacali integravano inequivocabilmente una ipotesi di responsabilità in capo al Collegio sindacale, reo di aver inosservato il dovere di vigilanza, imposto dall'art. 2407 c.c., comma 2, che non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che non abbia rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbia in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità.
- i Sindaci, a fronte di una situazione finanziaria della **CP_1** ormai prossima all'insolvenza, nulla avevano osservato, omettendo di segnalare all'assemblea la condotta degli amministratori gravemente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero di denunciare al Tribunale (come pure era loro pacificamente consentito nell'assetto dell'art. 2409 c.c. precedente alla novella introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) le irregolarità commesse dall'organo gestorio (cfr. atto di citazione in atti).

Il giudizio veniva iscritto al n. 183/2022 R.G. e veniva designato quale Giudice Istruttore la dott.ssa Gabriella Pompetti.

Con comparsa di costituzione e risposta del 3.05.2022 con contestuale istanza per il differimento della udienza per la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il dott. **Controparte_4**, eccependo:

- in via preliminare la prescrizione del diritto e dell'azione risarcitoria svolta dalla Liquidatela nei confronti del Dott. **CP_4**
- La Cooperativa aveva svolto sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., sia quella prevista dall'art. 2394 c.c., che non beneficiava nei confronti dei sindaci del periodo di sospensione ex art. 2941, n. 7 c.c., quindi la decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento al compimento degli atti asseritamente illegittimi;
- l'azione era soggetta a termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, risultava maturato. Infatti, anche a voler ritenere che il *dies a quo* per l'esercizio dell'azione decorresse

dalla data in cui la CP_16 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 19.1.2017, l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato al convenuto in data 28.1.2022, e quindi oltre il termine prescrizionale che risultava essere spirato alla data del 18.1.2022.

- Anche con riferimento all'azione ex art. 2394 c.c., alla data di proposizione del presente giudizio, avuto riguardo al momento in cui l'atto di citazione era stato notificato al convenuto, il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione risarcitoria da parte dell'organo commissariale era prescritto, non risultando il compimento nelle more di alcun atto interruttivo della prescrizione.
- Infine, la prescrizione dell'azione e del diritto andava dichiarata anche sotto altro profilo: l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ai creditori sociali ed altresì esercitabile dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F., era soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi a tal fine che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Nel caso di specie, il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione risultava il 13.04.2016, data del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Macerata in merito alla istanza di fallimento presentata nei confronti della CP_1 da Controparte_22 nel 2016. Ne consegue che l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere introdotta entro e non oltre il termine del 13.4.2021.
- la inammissibilità della domanda avversaria per oggettiva indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*.
- La difesa di parte attrice aveva mosso nei confronti dei convenuti una serie di rilievi indifferenziati, omettendo di ascrivere a ciascuno, nonostante il diverso ruolo rivestito e malgrado la permanenza in carica -per alcuni- in momenti storici anch'essi diversi, la ragione della rispettiva eventuale responsabilità ed il nesso causale tra la asserita condotta ed il danno.
- La infondatezza della domanda attorea: la cooperativa edilizia non era una impresa commerciale ma una società a mutualità prevalente; la qualificazione dell'azione di responsabilità andava dunque calibrata in relazione alla differente natura della cooperativa rispetto alla impresa od alla società commerciale avente scopo e finalità di lucro.

- La responsabilità dei sindaci è disciplinata e regolamentata dalla previsione di cui all'art. 2407 c.c. Ai fini della verifica della responsabilità dei sindaci risultava necessario accertare non tanto se la carente azione di vigilanza fosse stata concausa di danno (*culpa in vigilando*), ma se il danno si sarebbe parimenti prodotto ove la vigilanza fosse stata espletata.
- Non vi era prova, né la ricorrente ne aveva fatto offerta, delle specifiche e circostanziate condotte omissive dell'organo di controllo ma, al contrario, v'era la prova positiva del corretto operato del collegio sindacale;
- l'inapplicabilità nella specie del criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali" in relazione alla quantificazione del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.).

La difesa del dott. **Controparte_4** chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis: in via preliminare: differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione **Controparte_14**, nel rispetto dei termini a comparire;*

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionata con ogni conseguente statuizione;

*nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della **Controparte_16** respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. **Controparte_4** accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;*

*nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **CP_16** in L.C.A. nei confronti del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. dichiarare la compagnia di assicurazione **Controparte_14** obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. **Controparte_4** in virtù del contratto n. PI-15252521M6 entro i limiti del massimale di polizza di quanto questi fosse condannato a pagare alla **Controparte_16** **Controparte_1***

[...]

*nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. **CP_4***

[...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a

pagare direttamente in favore della Controparte_15 le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. Controparte_4

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, ai fini e per gli effetti della domanda di regresso che il Dott. Controparte_4 intende anticipatamente svolgere in questa sede, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 CP_8 [...] Controparte_9 e Controparte_10 a rivalere il Dott. Controparte_4 e comunque rimborsare tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_15 [...] oltre l'accertando grado di responsabilità.

Con vittoria di spese e compenso professionale" (conclusioni rassegnate alle pagg. 31-32 della comparsa cit.; all'udienza del 19.02.2026 il difensore di Controparte_4 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2026: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis:

in via istruttoria: ➤ disporsi la rinnovazione della c.t.u. e/o la chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle osservazioni svolte dal c.t.p. dei deducenti alla bozza di c.t.u. e sulla base dei rilievi svolti alla udienza del 11.7.2024, da intendersi qui richiamati;

➤ ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

- a) Vero che il rispondente ha redatto il verbale di accertamento in data 21.6.2016 che si rammostra;
- b) Vero nel corso dell'anno 2016 la banca Controparte_22 ha depositato presso il Tribunale di Macerata istanza di fallimento in danno della CP_16
- c) Vero che con decreto reso in data 13.4.2016 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della non assoggettabilità della cooperativa CP_16 alla procedura di fallimento.

Si indica a teste il Sig. Testimone_1 , domiciliato a San Severino Marche (MC);

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dalla Controparte_15 [...] per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionato dalla Controparte_15 per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della [...] Controparte_15 respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. Controparte_6 del Dott. CP_7 e del Dott. CP_4 accertarne il

grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Parte_1** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** limitare la condanna dei predetti, ciascuno nei limiti previsti dalla legge n. 35/2025, nel caso di specie pari ad € 94.165,05 ciascuno, importo così determinato a mente dell'art. 29 del dm 20.7.2012, n. 140 sulla base del compenso minimo pari ad € 6.277,67 X 15 mensilità, calcolato sulla base dei componenti positivi di reddito lordi e attività di cui al bilancio al 31.12.2012, come previsto nel verbale di assemblea del 24.6.2010 versato in atti -e che ad ogni utile fine si deposita nuovamente- con il quale si è provveduto al rinnovo del collegio sindacale e si è stabilito che il compenso dei sindaci fosse determinato sulla base delle tariffe per i revisori contabili;

nel merito e sempre in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., previo rigetto delle eccezioni di inoperatività svolte dalla terza chiamata, dichiarare la compagnia di assicurazione **Controparte_14** obbligata a tenere indenne e manlevare i predetti in virtù del contratto n. Pi- 53571421M1 e n. PI-53571422N2 quanto al Dott. **CP_7** n. **C.F._10** quanto al Dott. **Controparte_6** e n. PI-15252521M6 quanto al Dott. **Controparte_4** entro i limiti del massimale di polizza di quanto questi fossero condannati a pagare all'attore;

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. [...]

CP_6 del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della **Controparte_15** le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4**

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, condannare i Sigg.ri **Controparte_2** , **Controparte_3** **Controparte_8** **CP_9** [...] e **Controparte_10** a rivalere il Dott. **CP_6**

[...] il Dott. **CP_7** ed il Dott. **Controparte_4** di tutte le somme che quest'ultimi fossero condannati a pagare a **Controparte_15** oltre l'accertando grado di responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale").

Con comparsa di costituzione e risposta del 3.05.2022 con contestuale istanza per il differimento della udienza per la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il dott. **Controparte_5** eccependo:

- in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione a fatti e condotte contestate dalla liquidatela con riferimento a periodi anteriori alla assunzione della carica di sindaco da parte dello stesso, avvenuta in data 26.8.2013 in esito alle rassegnate dimissioni di altro componente del collegio sindacale (Dott. **CP_7** .
- Sempre in via preliminare la prescrizione del diritto e dell'azione risarcitoria svolta dalla Liquidatela nei suoi confronti. La **CP_1** aveva svolto sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., sia quella prevista dall'art. 2394 c.c., che non beneficiava nei confronti dei sindaci del periodo di sospensione ex art. 2941, n. 7 c.c., quindi la decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento al compimento degli atti asseritamente illegittimi; l'azione era soggetta a termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, risultava maturato. Infatti, se , come sostenuto dalla liquidatela attrice, la società risultava essere in stato di insolvenza già al 31.12.2011, alla data di notifica dell'atto di citazione al dott. **CP_5** (12.01.2022) il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione risarcitoria da parte dell'organo commissariale era prescritto, non risultando il compimento nelle more di alcun atto interruttivo della prescrizione.
- La prescrizione dell'azione e del diritto andava dichiarata anche sotto altro profilo: l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ai creditori sociali ed altresì esercitabile dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F., era soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi a tal fine che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Nel caso di specie, lo stato di insolvenza era noto ai creditori e prima che venisse attivata la procedura per l'apertura della liquidatela, nell'anno 2016 il **Controparte_22** aveva depositato avanti il Tribunale di Macerata istanza per la declaratoria di fallimento della cooperativa, rigettata da quell'Ufficio con decreto in data 13.4.2016, solo in ragione della non assoggettabilità a fallimento della Cooperativa, ma lo stato di insolvenza era stato incidentalmente accertato dal Tribunale; il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione risultava quindi il 13.04.2016, data del decreto di rigetto emesso dal

Tribunale di Macerata in merito alla istanza di fallimento presentata nei confronti della CP_1 da Controparte_22. Ne consegue che l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere introdotta entro e non oltre il termine del 13.4.2021.

- la inammissibilità della domanda avversaria per oggettiva indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*. La difesa di parte attrice aveva mosso nei confronti dei convenuti una serie di rilievi indifferenziati, omettendo di ascrivere a ciascuno, nonostante il diverso ruolo rivestito e malgrado la permanenza in carica -per alcuni- in momenti storici anch'essi diversi, la ragione della rispettiva eventuale responsabilità ed il nesso causale tra la asserita condotta ed il danno.
- La infondatezza della domanda attorea: la cooperativa edilizia non era una impresa commerciale ma una società a mutualità prevalente; la qualificazione dell'azione di responsabilità andava dunque calibrata in relazione alla differente natura della cooperativa rispetto alla impresa od alla società commerciale avente scopo e finalità di lucro.
- La responsabilità dei sindaci è disciplinata e regolamentata dalla previsione di cui all'art. 2407 c.c. Ai fini della verifica della responsabilità dei sindaci risultava necessario accertare non tanto se la carente azione di vigilanza fosse concausa di danno (*culpa in vigilando*), ma se il danno si sarebbe parimenti prodotto ove la vigilanza fosse stata espletata.
- Non vi era prova, né la ricorrente ne aveva fatto offerta, delle specifiche e circostanziate condotte omissive dell'organo di controllo ma, al contrario, v'era la prova positiva del corretto operato del collegio sindacale;
- l'inapplicabilità nella specie del criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali" in relazione alla quantificazione del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.).

La difesa del dott. Controparte_5 chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis: in via preliminare: differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_11 con sede legale a 20121 Milano in C.so Garibaldi n. 86, nel rispetto dei termini a comparire; in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui in narrativa; in via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. CP_5 [...] in relazione alle contestazioni svolte nei confronti del predetto in punto a fatti e condotte poste in*

essere in data anteriore alla assunzione della carica di sindaco da parte del predetto convenuto avvenuta in data 26.8.2013;

sempre in via preliminare di merito: accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionata nei confronti del Dott. CP_5 con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti del Dott. CP_5 respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. Controparte_5 accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla CP_16 in L.C.A. nei confronti del Dott. Controparte_5 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. dichiarare la compagnia di assicurazione Controparte_11 obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_5 in virtù dei contratti n. ASE161/2021 e n. AEA0074502-LB entro i limiti del massimale di polizza, di quanto questi fosse condannato a pagare alla Controparte_15

[...]

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla CP_16 Controparte_1 nei confronti del Dott. CP_5

[...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della CP_15 Controparte_15 le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. Controparte_5

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, ai fini e per gli effetti della domanda di regresso che il Dott. Controparte_5 intende anticipatamente svolgere in questa sede, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 CP_8

[...] Controparte_9 e Controparte_10 a rivalere il Dott. Controparte_5 e comunque rimborsare tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_15

[...] oltre l'accertando grado di responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale" (conclusioni rassegnate alle pagg. 33-35 della comparsa cit.; all'udienza del 19.02.2026 il difensore di CP_5 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2026: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis: in via istruttoria:

➤ disporsi la rinnovazione della c.t.u. e/o la chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle osservazioni svolte dal c.t.p. dei deducenti alla bozza di c.t.u. e sulla base dei rilievi svolti alla udienza del 11.7.2024, da intendersi qui richiamati;

➤ ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

a) Vero che il rispondente ha redatto il verbale di accertamento in data 21.6.2016 che si rammostra;

b) Vero nel corso dell'anno 2016 la banca **Controparte_22** ha depositato presso il Tribunale di Macerata istanza di fallimento in danno della **CP_16**

c) Vero che con decreto reso in data 13.4.2016 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della non assoggettabilità della cooperativa **CP_16** alla procedura di fallimento.

Si indica a teste il Sig. **Testimone_1**, domiciliato a San Severino Marche (MC);

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. **CP_5**

[...] in relazione alle contestazioni svolte nei confronti del predetto in punto a fatti e condotte poste in essere in data anteriore alla assunzione della carica di sindaco da parte del predetto convenuto avvenuta in data 26.8.2013;

sempre in via preliminare di merito: accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionata nei confronti del Dott. **CP_5** con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti del Dott. **CP_5** respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. **Controparte_5** accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Parte_1** nei confronti del Dott. **Controparte_5** limitare la condanna del predetto nei limiti previsti dalla legge n. 35/2025, nel caso di specie pari ad € 94.165,05, importo così determinato a mente dell'art. 29 del dm 20.7.2012, n. 140 sulla base del compenso minimo pari ad € 6.277,67 X 15 mensilità, calcolato sulla base dei componenti positivi di reddito lordi e attività di cui al bilancio al 31.12.2012, come previsto nel verbale di assemblea del 24.6.2010 versato in atti -e che ad ogni utile fine si deposita nuovamente- con il quale si è provveduto al rinnovo del collegio sindacale e si è stabilito che il compenso dei sindaci fosse determinato sulla base delle tariffe per i revisori contabili;

nel merito e sempre in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla CP_15 L.C.A. nei confronti del Dott. Controparte_5 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., previo rigetto delle eccezioni di inoperatività dei contratti di assicurazione, dichiarare la compagnia di assicurazione Controparte_11 obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. Controparte_5 in virtù dei contratti n. AEA0063177-LB e n. AEA0074502-LB entro i limiti dei massimali di polizza, di quanto questi fosse condannato a pagare alla Controparte_15

[...]

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla CP_16 Controparte_1 nei confronti del Dott. CP_5 [...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della CP_15 Controparte_15 le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. Controparte_5

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, ai fini e per gli effetti della domanda di regresso che il Dott. Controparte_5 intende anticipatamente svolgere in questa sede, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 CP_8 [...] Controparte_9 e Controparte_10 a rivalere il Dott. Controparte_5 e comunque rimborsare tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_15 [...] oltre l'accertando grado di responsabilità.

Con vittoria di spese e compenso professionale").

Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza per il differimento della udienza per la chiamata in causa del terzo depositata telematicamente in data 03.05.2022 si costituiva in giudizio

Controparte_6 eccependo:

- in via preliminare la prescrizione del diritto e dell'azione risarcitoria svolta dalla Liquidatela nei suoi confronti. La CP_1 aveva svolto sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., sia quella prevista dall'art. 2394 c.c., che non beneficiava nei confronti dei sindaci del periodo di sospensione ex art. 2941, n. 7 c.c., quindi la decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento al compimento degli atti asseritamente illegittimi; l'azione era soggetta a termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, risultava maturato. Infatti, se, come sostenuto dalla liquidatela attrice, la società risultava essere in stato di insolvenza già al 31.12.2011, alla data di notifica dell'atto di citazione (12.01.2022) il termine prescrizione per

l'avvio dell'azione risarcitoria da parte dell'organo commissariale era prescritto, non risultando il compimento nelle more di alcun atto interruttivo della prescrizione.

- La prescrizione dell'azione e del diritto andava dichiarata anche sotto altro profilo: l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ai creditori sociali ed altresì esercitabile dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F., era soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi a tal fine che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Nel caso di specie, lo stato di insolvenza era noto ai creditori e prima che venisse attivata la procedura per l'apertura della liquidatela, nell'anno 2016 il Controparte_22 aveva depositato avanti il Tribunale di Macerata istanza per la declaratoria di fallimento della cooperativa, rigettata da quell'Ufficio con decreto in data 13.4.2016, solo in ragione della non assoggettabilità a fallimento della Cooperativa, ma lo stato di insolvenza era stato incidentalmente accertato dal Tribunale; il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione risultava quindi il 13.04.2016, data del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Macerata in merito alla istanza di fallimento presentata nei confronti della CP_1 da Controparte_22. Ne consegue che l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere introdotta entro e non oltre il termine del 13.4.2021.
- la inammissibilità della domanda avversaria per oggettiva indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*. La difesa di parte attrice aveva mosso nei confronti dei convenuti una serie di rilievi indifferenziati, omettendo di ascrivere a ciascuno, nonostante il diverso ruolo rivestito e malgrado la permanenza in carica -per alcuni- in momenti storici anch'essi diversi, la ragione della rispettiva eventuale responsabilità ed il nesso causale tra la asserita condotta ed il danno.
- La infondatezza della domanda attorea: la cooperativa edilizia non era una impresa commerciale ma una società a mutualità prevalente; la qualificazione dell'azione di responsabilità andava dunque calibrata in relazione alla differente natura della cooperativa rispetto alla impresa od alla società commerciale avente scopo e finalità di lucro.
- La responsabilità dei sindaci è disciplinata e regolamentata dalla previsione di cui all'art. 2407 c.c. Ai fini della verifica della responsabilità dei sindaci risultava necessario accertare non tanto

se la carente azione di vigilanza fosse concausa di danno (*culpa in vigilando*), ma se il danno si sarebbe parimenti prodotto ove la vigilanza fosse stata espletata.

- Non vi era prova, né la ricorrente ne aveva fatto offerta, delle specifiche e circostanziate condotte omissive dell'organo di controllo ma, al contrario, v'era la prova positiva del corretto operato del collegio sindacale;
- l'inapplicabilità nella specie del criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali" in relazione alla quantificazione del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.).

La difesa del dott. **Controparte_6** chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis: in via preliminare: differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione **Controparte_14**, nel rispetto dei termini a comparire;*

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionata con ogni conseguente statuizione;

*nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della **Controparte_16** respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. **Controparte_6** accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;*

*nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **CP_16** in L.C.A. nei confronti del Dott. **Controparte_6** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. dichiarare la compagnia di assicurazione **Controparte_14** obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. **Controparte_6** in virtù del contratto n. PI-5793972M1 entro i limiti del massimale di polizza di quanto questi fosse condannato a pagare alla Soc. **Controparte_15***

[...]

*nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. [...]*

CP_6** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della **Controparte_15** le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. **Controparte_6

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, ai fini e per gli effetti della domanda di regresso che il Dott. CP_6 intende svolgere in questa sede, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 Controparte_8 Controparte_9 e Controparte_10 a rivalere il Dott. Controparte_6 e comunque rimborsare tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_15 oltre l'accertando grado di responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale" (conclusioni a pag. 30-31-32 della comparsa cit.; all'udienza di precisazione delle conclusioni venivano precisate le conclusioni come da foglio depositato in data 18.02.2026: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis:

in via istruttoria:

➤ disporsi la rinnovazione della c.t.u. e/o la chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle osservazioni svolte dal c.t.p. dei deducenti alla bozza di c.t.u. e sulla base dei rilievi svolti alla udienza del 11.7.2024, da intendersi qui richiamati;

➤ ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

a) Vero che il rispondente ha redatto il verbale di accertamento in data 21.6.2016 che si rammostra;

b) Vero nel corso dell'anno 2016 la banca Controparte_22 ha depositato presso il Tribunale di Macerata istanza di fallimento in danno della CP_16

c) Vero che con decreto reso in data 13.4.2016 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della non assoggettabilità della cooperativa CP_16 alla procedura di fallimento.

Si indica a teste il Sig. Testimone_1 , domiciliato a San Severino Marche (MC);

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dalla Controparte_15

[...] per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionato dalla Controparte_15 per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della [...]

Controparte_15 respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. Controparte_6 del Dott. CP_7 e del Dott. CP_4 accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Parte_1** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** limitare la condanna dei predetti, ciascuno nei limiti previsti dalla legge n. 35/2025, nel caso di specie pari ad € 94.165,05 ciascuno, importo così determinato a mente dell'art. 29 del dm 20.7.2012, n. 140 sulla base del compenso minimo pari ad € 6.277,67 X 15 mensilità, calcolato sulla base dei componenti positivi di reddito lordi e attività di cui al bilancio al 31.12.2012, come previsto nel verbale di assemblea del 24.6.2010 versato in atti -e che ad ogni utile fine si deposita nuovamente- con il quale si è provveduto al rinnovo del collegio sindacale e si è stabilito che il compenso dei sindaci fosse determinato sulla base delle tariffe per i revisori contabili;

nel merito e sempre in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., previo rigetto delle eccezioni di inoperatività svolte dalla terza chiamata, dichiarare la compagnia di assicurazione [...] **Controparte_14** obbligata a tenere indenne e manlevare i predetti in virtù del contratto n. Pi- 53571421M1 e n. PI-53571422N2 quanto al Dott. **CP_7** n. **C.F._10** quanto al Dott. **Controparte_6** e n. PI-15252521M6 quanto al Dott. **Controparte_4** entro i limiti del massimale di polizza di quanto questi fossero condannati a pagare all'attore;

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. [...] **CP_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della [...] **Controparte_15**

le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4**

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, condannare i Sigg.ri **Controparte_2** , **Controparte_3** **Controparte_8** **CP_9** [...] e **Controparte_10** a rivalere il Dott. **Controparte_6** il Dott. **CP_7** ed il Dott. **CP_4** [...] di tutte le somme che quest'ultimi fossero condannati a pagare a **Controparte_23**

[...] oltre l'accertando grado di responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale").

Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza per il differimento della udienza per la chiamata in causa del terzo depositata telematicamente in data 03.05.2022 si costituiva in giudizio **CP_7** , eccependo:

- in via preliminare la prescrizione del diritto e dell'azione risarcitoria svolta dalla Liquidatela nei suoi confronti. La **CP_1** aveva svolto sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., sia quella prevista dall'art. 2394 c.c., che non beneficiava nei confronti dei sindaci del periodo di sospensione ex art. 2941, n. 7 c.c., quindi la decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento al compimento degli atti asseritamente illegittimi; l'azione era soggetta a termine di prescrizione quinquennale che, nella specie, risultava maturato. Invero, come anche precisato dalla liquidatela nell'atto introduttivo del giudizio, il Dott. **CP_7** era cessato dalla carica di componente dell'organo di controllo della **Controparte_16** in data 30.5.2013 (il provvedimento di cessazione della carica era stato iscritto nel registro imprese in data 26.8.2013); l'art. 2393 c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità, il cui comma 4° prevede che essa debba essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica. L'azione intrapresa nei confronti del **CP_7** era prescritta, per essere decorso un termine superiore al quinquennio dalla cessazione della carica dello stesso.
- Inoltre, se, come sostenuto dalla liquidatela attrice, la società risultava essere in stato di insolvenza già al 31.12.2011, alla data di notifica dell'atto di citazione (12.01.2022) il termine prescrizionale per l'avvio dell'azione risarcitoria da parte dell'organo commissariale era prescritto, non risultando il compimento nelle more di alcun atto interruttivo della prescrizione.
- La prescrizione dell'azione e del diritto andava dichiarata anche sotto altro profilo: l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. ai creditori sociali ed altresì esercitabile dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F., era soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi a tal fine che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Nel caso di specie, lo stato di insolvenza era noto ai creditori e prima che venisse attivata la procedura per l'apertura della liquidatela, nell'anno 2016 il **Controparte_22** aveva depositato avanti il Tribunale di Macerata istanza per la declaratoria di fallimento della cooperativa, rigettata da quell'Ufficio con decreto in data 13.4.2016, solo in ragione della non assoggettabilità a fallimento della Cooperativa, ma lo stato di insolvenza era stato incidentalmente accertato dal Tribunale; il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione risultava quindi il 13.04.2016, data del decreto di rigetto emesso dal

Tribunale di Macerata in merito alla istanza di fallimento presentata nei confronti della CP_1 da Controparte_22. Ne consegue che l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere introdotta entro e non oltre il termine del 13.4.2021.

- la inammissibilità della domanda avversaria per oggettiva indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*. La difesa di parte attrice aveva mosso nei confronti dei convenuti una serie di rilievi indifferenziati, omettendo di ascrivere a ciascuno, nonostante il diverso ruolo rivestito e malgrado la permanenza in carica -per alcuni- in momenti storici anch'essi diversi, la ragione della rispettiva eventuale responsabilità ed il nesso causale tra la asserita condotta ed il danno.
- La infondatezza della domanda attorea: la cooperativa edilizia non era una impresa commerciale ma una società a mutualità prevalente; la qualificazione dell'azione di responsabilità andava dunque calibrata in relazione alla differente natura della cooperativa rispetto alla impresa od alla società commerciale avente scopo e finalità di lucro.
- La responsabilità dei sindaci è disciplinata e regolamentata dalla previsione di cui all'art. 2407 c.c. Ai fini della verifica della responsabilità dei sindaci risulta necessario accertare non tanto se la carente azione di vigilanza sia stata concausa di danno (*culpa in vigilando*), ma se il danno si sarebbe parimenti prodotto ove la vigilanza fosse stata espletata.
- Non vi era prova, né la ricorrente ne aveva fatto offerta, delle specifiche e circostanziate condotte omissive dell'organo di controllo ma, al contrario, v'era la prova positiva del corretto operato del collegio sindacale;
- l'inapplicabilità nella specie del criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali" in relazione alla quantificazione del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.).

La difesa del dott. CP_7 chiedeva -quindi- l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
" *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:*

in via preliminare: differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_14, nel rispetto dei termini a comparire;

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionato per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della CP_16 in L.C.A., respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. [...]

CP_7 accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla CP_16 in L.C.A. nei confronti del Dott. CP_7 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c. dichiarare la compagnia di assicurazione Controparte_14 obbligata a tenere indenne e manlevare il Dott. CP_7 in virtù dei contratti n. PI-53571422N2 e PI-53571421M1, entro i limiti dei massimali di polizza di quanto questi fosse condannato a pagare alla Controparte_15

[...]

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla Controparte_15 nei confronti del Dott. [...]

CP_7 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della Controparte_15 le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. CP_7

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, ai fini e per gli effetti della domanda di regresso che il Dott. CP_7 intende anticipatamente svolgere in questa sede, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 CP_8

[...] Controparte_9 e Controparte_10 a rivalere il Dott. CP_7 e comunque rimborsare tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Controparte_15

oltre l'accertando grado di responsabilità. Con vittoria di spese e compenso professionale" (cfr. conclusioni formulate a pag. 32-33 comparsa cit.; all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026 il difensore di CP_7 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2026: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis:

in via istruttoria:

➤ disporsi la rinnovazione della c.t.u. e/o la chiamata a chiarimenti del c.t.u. sulle osservazioni svolte dal c.t.p. dei deducenti alla bozza di c.t.u. e sulla base dei rilievi svolti alla udienza del 11.7.2024, da intendersi qui richiamati;

➤ ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

a) Vero che il rispondente ha redatto il verbale di accertamento in data 21.6.2016 che si rammostra;

b) Vero nel corso dell'anno 2016 la banca **Controparte_22** ha depositato presso il Tribunale di Macerata istanza di fallimento in danno della **CP_16**

c) Vero che con decreto reso in data 13.4.2016 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della non assoggettabilità della cooperativa **CP_16** alla procedura di fallimento.

Si indica a teste il Sig. **Testimone_1**, domiciliato a San Severino Marche (MC);

in via preliminare in rito: dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dalla **Controparte_15**

[...] per le ragioni di cui in narrativa;

in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto con essa azionato dalla **Controparte_15** per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;

nel merito: accertata l'infondatezza della domanda svolta nei confronti dei sindaci della **[...]**

Controparte_15 respingerla con ogni e qualsiasi statuizione; in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **CP_4** accertarne il grado in relazione alle specifiche condotte contestate entro cui limitare la condanna risarcitoria, con esclusione del vincolo di solidarietà;

nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Parte_1** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** limitare la condanna dei predetti, ciascuno nei limiti previsti dalla legge n. 35/2025, nel caso di specie pari ad € 94.165,05 ciascuno, importo così determinato a mente dell'art. 29 del dm 20.7.2012, n. 140 sulla base del compenso minimo pari ad € 6.277,67 X 15 mensilità, calcolato sulla base dei componenti positivi di reddito lordi e attività di cui al bilancio al 31.12.2012, come previsto nel verbale di assemblea del 24.6.2010 versato in atti -e che ad ogni utile fine si deposita nuovamente- con il quale si è provveduto al rinnovo del collegio sindacale e si è stabilito che il compenso dei sindaci fosse determinato sulla base delle tariffe peer i revisori contabili;

nel merito e sempre in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla **Controparte_15** nei confronti del Dott. **Controparte_6** del Dott. **CP_7** e del Dott. **Controparte_4** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c., previo rigetto delle eccezioni di inoperatività svolte dalla terza chiamata, dichiarare la compagnia di assicurazione **[...]**

Controparte_14 obbligata a tenere indenne e manlevare i predetti in virtù del contratto n. Pi- 53571421M1 e n. PI-53571422N2 quanto al Dott. **CP_7** n. PI-57939721M1 quanto al Dott.

Controparte_6 e n. PI-15252521M6 quanto al Dott. Controparte_4 entro i limiti del massimale di polizza di quanto questi fossero condannati a pagare all'attore;

nel merito ed in via ancor più subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda svolta dalla Controparte_15 nei confronti del Dott. [...]

CP_6 del Dott. CP_7 e del Dott. Controparte_4 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c., condannare la compagnia di assicurazione a pagare direttamente in favore della [...]

Controparte_15 le somme a quest'ultima dovute da parte del Dott. Controparte_6 del Dott. CP_7 e del Dott. Controparte_4

nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, condannare i Sigg.ri Controparte_2 , Controparte_3 Controparte_8 CP_9

[...] e Controparte_10 a rivalere il Dott. Controparte_6 il Dott. CP_7 ed il Dott. CP_4

[...] di tutte le somme che quest'ultimi fossero condannati a pagare a Controparte_15

[...] oltre l'accertando grado di responsabilità.

Con vittoria di spese e compenso professionale").

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 04.05.2022 si costituiva in giudizio Controparte_9 , contestando integralmente l'atto di citazione in quanto infondato sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale rigetto; la difesa del convenuto eccepiva:

- la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di centocinquanta giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. per la notifica all'estero;
- la prescrizione dell'azione proposta, essendo decorso il termine quinquennale ex artt. 2393 e 2394 c.c.; CP_9 era infatti cessato dalla carica di consigliere di amministrazione in data 19.1.2017 (cfr. pag. 26 atto di citazione) e l'atto di citazione gli era stato notificato in data 24.1.2022, senza alcuna preventiva notifica, nel periodo considerato, di un qualsiasi atto interruttivo.
- Nel merito la domanda era completamente infondata sia con riguardo all'an che al quantum debeatur;
- tutti gli atti elencati, asseritamente pregiudizievoli per la compagine societaria, erano stati adottati secondo la narrazione attorea in data antecedente l'entrata in carica del convenuto;
- contestava il criterio di calcolo adottato unilateralmente da parte attrice per quantificare il presunto danno che, tra l'altro, faceva ricadere anche sui successivi amministratori le passività

pregresse, accomunando tutti (amministratori e sindaci) sotto il vincolo della solidarietà passiva (cfr. comparsa cit.).

La difesa di **Controparte_9** concludeva pertanto chiedendo: *“in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione del termine a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. e, per l’effetto, fissare ex art. 164 co. III c.p.c. la nuova udienza nel rispetto dei termini, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento;*

*sempre in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione nei confronti del sig. **Controparte_9** per decorso del termine quinquennale per le motivazioni indicate in narrativa, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento;*

nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni indicate in narrativa, con qualsiasi statuizione,

*in via strettamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della domanda attrice, accertare il grado di responsabilità del sig. **Controparte_9** nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, condannando i condebitori solidali in regresso a rimborsare tutte le somme eventualmente versate in eccesso dal convenuto rispetto alla ritenuta quota di responsabilità. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”* (conclusioni formulate alle pag. 6-7 comparsa in atti e confermate nel foglio di precisazione delle conclusioni richiamato all’udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 04.05.2022 si costituiva in giudizio **Controparte_10**, contestando la domanda attorea ed eccependo che:

- aveva rivestito la carica di amministratore sino al 29.06.2014, pertanto non poteva essere chiamato a rispondere di circostanze avvenute successivamente alla cessazione dell’incarico;
- in via preliminare di rito, l’azione sociale era improponibile e comunque inammissibile a fronte della clausola compromissoria prevista dall’art. 40 dello Statuto sociale di **CP_16**;
- l’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c. era prescritta; ai sensi dell’art. 2393 comma IV cod. civ, infatti, tale azione avrebbe dovuto essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica che, per quanto riguarda il convenuto **Controparte_10**, è avvenuta, come indicato dalla stessa parte attrice, il 26 agosto 2014 (sebbene più precisamente, come si evince anche dalla visura camerale sub documento 2, il protocollo relativo alla cessazione della carica risaliva in realtà al 29 giugno 2014);
- anche l’azione ex art. 2394 cod. civ. risulta, nel caso di specie, irrimediabilmente prescritta per decorso del termine quinquennale;

- nel merito contestava la domanda attorea in quanto parte attrice imputava in modo indiscriminato a tutti gli amministratori convenuti in giudizio le condotte contestate in atto di citazione, indipendentemente dai rispettivi ruoli e dai periodi in cui ciascuno dei convenuti aveva ricoperto le rispettive cariche, chiedendo la condanna di tutti i convenuti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 7.200.000.

- l'esponente era stato citato in giudizio in ragione esclusivamente della mera qualità di componente del C.d.A. (cfr. comparsa cit.).

La difesa di **Controparte_10** concludeva pertanto chiedendo: *“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:*

IN VIA PRELIMINARE

1. dichiarare l'incompetenza/difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Ancona con riferimento alle azioni e domande attoree devolute alla cognizione arbitrale dalla clausola compromissoria statutaria, e per l'effetto dichiararle improponibili e/o inammissibili;

*2. rigettare tutte le domande proposte dalla **Controparte_1** nei confronti di **Controparte_10** per essere comunque prescritta ogni azione di responsabilità nei confronti di quest'ultimo;*

NEL MERITO IN SUBORDINE RISPETTO ALLE ECCEZIONI PRELIMINARI E SALVO GRAVAME

*3. rigettare tutte le domande comunque proposte dalla **Controparte_1** **Controparte_15** [...] nei confronti di **Controparte_10** in quanto allo stesso non riferibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto;*

*4. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità qualsivoglia, graduare e determinare, con ogni riserva di regresso, la quota di responsabilità eventualmente riferibile all'esponente **Controparte_10** rispetto a quella di qualsiasi altro convenuto condebitore solidale, e pronunziare ogni conseguente declaratoria del caso.*

*In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio” (conclusioni formulate a pag. 37 comparsa cit.; all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026 concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2026 chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: **IN VIA PRELIMINARE***

dichiarare l'incompetenza/difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Ancona con riferimento alle azioni e domande attoree devolute alla cognizione arbitrale dalla clausola compromissoria statutaria, e per l'effetto dichiararle improponibili e/o inammissibili;

rigettare tutte le domande proposte dalla Controparte_1 nei confronti di Controparte_10 per essere comunque prescritta ogni azione di responsabilità (sia l'azione sociale di responsabilità, sia quella dei creditori sociali), nei confronti di quest'ultimo;

NEL MERITO IN SUBORDINE RISPETTO ALLE ECCEZIONI PRELIMINARI E SALVO GRAVAME

rigettare tutte le domande comunque proposte dalla Controparte_1 [...] nei confronti di Controparte_10 in quanto relative a fatti allo stesso non riferibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto;

in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia cor-responsabilità di CP_10 [...] per i fatti di causa, graduare e determinare, con ogni riserva di regresso, la quota di responsabilità eventualmente riferibile all'esponente Controparte_10 rispetto a quella di qualsiasi altro convenuto condebitore solidale, da determinarsi, per le ragioni esposte, in misura minimale, pronunciando ogni conseguente declaratoria del caso;

✓ rigettare tutte le domande da chiunque e comunque proposte, anche di regresso, nei confronti di CP_10 [...] ed in particolare le domande di regresso svolte da Controparte_9 Controparte_6 CP_4 [...] e Controparte_5 In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio").

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 06.05.2022 si costituiva in giudizio Controparte_8 , contestando la domanda attorea perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata.

In via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità svolta nei suoi confronti; egli aveva assunto l'incarico in data 26.08.2014, su espressa richiesta a titolo di cortesia fatta allo zio Controparte_2 , in realtà effettivo gestore della società e per il periodo in cui era rimasto in carica era stato sempre estraneo alla gestione della società, non compiendo alcun atto gestorio, sebbene formalmente fosse amministratore di diritto; in data 22.12.2014 rassegnava le proprie dimissioni via fax e con effetto immediato.

Ne derivava che, essendo decorsi oltre cinque anni da quando il convenuto CP_8 ra cessato dalla carica (arg. ex artt. 2385, comma 1 c.c. e 2949, comma 2 c.c.), l'azione di responsabilità nei suoi confronti era da ritenere prescritta.

Il ruolo di amministratore era stato pertanto svolto dal CP_8 olo per pochi mesi e senza compiere alcuna attività gestoria, sicché gli addebiti di *mala gestio* o di negligenza non erano a lui riferibili, né imputabili.

In merito alla quantificazione del danno non erano state specificate dalla difesa attorea le condotte gestorie imputate al convenuto, nonché non risultava provato il danno derivante dai pretesi inadempimenti riferibili al ruolo di amministratore svolto dal CP_8 né il nesso eziologico tra il supposto atto illecito ed il danno al patrimonio sociale (cfr. comparsa cit.).

La difesa di Controparte_8 formulava pertanto le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*

1. in via preliminare, - accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei confronti del sig. Controparte_8 per decorso del termine quinquennale.

2. in via principale, - rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché non provata. Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori” (conclusioni formulate a pag. 13 della comparsa cit.; all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026 la difesa di CP_8 precisava le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. con la quale confermava le conclusioni già formulate e chiedeva il rigetto di quelle avversarie).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.10.2022 si costituiva in giudizio Controparte_11 terza chiamata in giudizio dal dott. Controparte_5 eccependo, in relazione alla domanda di manleva dalla pretesa risarcitoria di parte attrice, l'inoperatività della polizza azionata; nel merito, l'infondatezza della domanda di risarcimento formulata dall'attrice e la insussistenza di responsabilità in capo a Controparte_5 [...]

Controparte_11 concludeva quindi chiedendo: *“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: in via preliminare: accertare e dichiarare la inoperatività delle polizze con riferimento al rischio di cui ai certificati nn NN. AEAW0063177-LB E AEAW0074502-LB per i motivi indicati nella presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto rigettare la domanda di manleva del chiamante dott. CP_5 con riguardo a tutti i predetti certificati dalla presente causa;*

in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dalla parte attrice nei confronti del convenuto Dr. CP_5 in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, e conseguentemente rigettare integralmente le domande svolte dal Dr. CP_5 nei confronti di [...]

Controparte_11

in via di subordine e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie nei confronti del dott. CP_5 e nell'altrettanto denegata ipotesi di accertamento dell'operatività di una delle polizze invocate a base della richiesta di garanzia, dichiarare che l'obbligo di manleva ai sensi della polizza ritenuta applicabile opera: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità

direttamente imputabile al Dr. CP_5 (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa perdita e/o riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile anche in via di equità e giustizia; (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia. Con vittoria di spese, e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%." (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 12-13 della comparsa di costituzione e risposta cit.; all'udienza del 19.02.2026 la difesa di CP_11 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 2.10.2025 e ri-depositato il 26.09.2025 nel quale precisava le conclusioni come riportate in comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6 ottobre 2022).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.10.2022 si costituiva in giudizio Controparte_13, già Controparte_14, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, quale terza chiamata in causa dai convenuti CP_7 Controparte_6 e Controparte_4, contestando integralmente l'ammissibilità e la fondatezza, in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, delle domande formulate nei confronti degli Assicurati, e chiedendo l'integrale rigetto delle domande tutte svolte nei confronti dei dott.ri CP_7 Controparte_6 e Controparte_4, nonché delle domande di manleva da questi avanzate in base alle diverse polizze di assicurazione stipulate con Arch e azionate nel presente giudizio; la difesa della assicurazione terza chiamata chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale

respingere le domande tutte svolte nei confronti dei dott.ri CP_7 Controparte_4 e Controparte_6 perché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché sfinite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di garanzia avanzata dagli stessi nei confronti di Controparte_13 [...]

Nel merito, in via subordinata

respingere la domanda di garanzia avanzata dai dott.ri CP_7 Controparte_4 e Controparte_6 nei confronti di Controparte_13 per inoperatività nella fattispecie delle polizze dagli stessi azionate per una o più delle ragioni indicate in narrativa;

Nel merito, in via di estremo subordine

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dei dott.ri [...]

CP_7 Controparte_4 e Controparte_6 accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di CP_13

[...] :

i in base alla polizza n. PI-53571421M1 stipulata dal dott. CP_7 (ovvero in base ad altre polizze stipulate dal medesimo con Arch);

ii in base alla polizza n. PI-57939721M1 stipulata dal dott. Controparte_6 (ovvero in base ad altre polizze stipulate dal medesimo con Arch);

iii in base alla polizza n. PI-15252521M6 stipulata dal dott. Controparte_4 (ovvero in base ad altre polizze stipulate dal medesimo con Arch);

-previa riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento ex art. 1893 c.c.;

i. nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile al dott. CP_7 previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00 previsto dall'art. 2.3.B, Sezione B, di Polizza per gli incarichi di sindaco cessati durante il periodo di retroattività di Polizza; entro il sottolimito di indennizzo di Euro 250.000,00 previsto dall'art. 2.3.B, Sezione B, di Polizza per gli incarichi di sindaco cessati durante il periodo di retroattività della Polizza;

ii. nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile al dott. Controparte_6 previa detrazione della franchigia fissa di Euro 30.000,00 prevista ai sensi di Polizza per l'attività di sindaco, revisore, ODV; entro il sotto limite di indennizzo di Euro 250.000,00 previsto dall'art. 2.3.B, Sezione B, di Polizza per gli incarichi di sindaco cessati durante il periodo di retroattività della Polizza;

*iii nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabili al dott. Controparte_4
previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00 previsto dall'art. 2.3.B, Sezione B, di Polizza per gli incarichi di sindaco cessati durante il periodo di retroattività di Polizza; entro il sottolimito di indennizzo di Euro 250.000,00 previsto dall'art. 2.3.B, Sezione B, di Polizza per gli incarichi di sindaco cessati durante il periodo di retroattività della Polizza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori" (conclusioni formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 1.10.2025 e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2026).*

Alla prima udienza del 27.10.2022 (differita con provvedimento del 4.05.22 al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.) il G.I., verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti **Controparte_2** e **CP_3** [...] non comparsi all'udienza, ne dichiarava la contumacia e differiva la prima udienza al 15.12.2022, su richiesta di parte, per consentire il rispetto del termine a comparire (cfr. verbale udienza del 27.10.2022).

All'udienza del 15.12.2022 il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., ordinava alla difesa dei convenuti **CP_9**, **CP_6**, **CP_5**, **CP_4** e **CP_7** di notificare ai convenuti contumaci le rispettive comparse di costituzione entro il 23/01/2023, rinviando la causa alla udienza dell'11/05/2023 (cfr. verbale udienza 15.12.2022).

Con D.P. 80/2023 il Presidente del Tribunale ordinava che i procedimenti civili RG n. 2235/2022 e 183/2022 fossero chiamati all'udienza dell'11.05.2023 ai fini di una eventuale riunione.

All'udienza dell'11.05.2023 il Giudice Istruttore non disponeva la riunione al giudizio de quo di quello iscritto al n. RG 2235/2022 per difetto dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 12.10.2023 (cfr. verbale udienza 11.05.2023).

Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, il Giudice istruttore rigettava le prove orali avanzate dalle parti, ammetteva la CTU, nominando il dott.

Persona_5, che veniva chiamato a rispondere sul quesito formulato nella stessa ordinanza (*"accerti e descriva analiticamente e dettagliatamente il CTU, previo esame di tutta la documentazione versata in atti, la situazione economica e patrimoniale della **Controparte_1** dal 2010 fino alla liquidazione coatta amministrativa (dichiarata a gennaio 2017) e alla dichiarazione di insolvenza (avvenuta nel 2019);*

- accerti il CTU – sulla base della documentazione depositata e tenendo conto delle contrapposte deduzioni delle parti- a quando risale l'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell'insufficienza del patrimonio (attivo) della cooperativa ai fini del soddisfacimento dei debiti (vedasi Cass. 2023 n. 3552; Cass. 2015 n. 24715);

*- accerti e descriva il CTU, previo esame di tutta la documentazione versata in atti, in relazione a ciascuno dei convenuti 1) il ruolo ricoperto da ciascuno all'interno della società **CP_16** 2) il periodo di durata di ciascuna carica; 3) le funzioni (e/o effettive competenze) attribuite in concreto a ciascuno di essi e/o spettanti ex lege e le attività svolte e poste in essere in relazione ai fatti oggetto di causa e descritti in citazione e nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di parte attrice;*

- accerti e dica - sempre sulla base della documentazione versata in atti e tenendo conto delle contrapposte deduzioni delle parti e della natura della società cooperativa CP_16 quando si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 del codice civile ed in particolare accerti se la suddetta causa di scioglimento risale all'esercizio del 2011 come dedotto dalla difesa attorea in citazione (o all'esercizio del 2012 come indicato nella relazione del dott. Per_4 allegata all'atto di citazione sub doc. n. 8);
 - accerti, quindi, se gli amministratori dopo il verificarsi della suddetta causa di scioglimento hanno posto in essere operazioni con assunzione di nuovo rischio di impresa ovvero abbiano proseguito nella gestione dell'attività della cooperativa con modalità e finalità estranee alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio in violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c. tenendo conto delle allegazioni attoree contenute nell'atto di citazione e nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (cfr. thema decidendi); vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali, siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società;
 - in caso di risposta positiva accerti il danno derivato alla cooperativa in termini di aggravamento del passivo;
 - in caso di risposta positiva ne quantifichi l'ammontare ai sensi dell'art. 2486 c.c. comma III c.c.;
- nel caso in cui a causa della dedotta mancanza e/o irregolarità della documentazione contabile della cooperativa – così come dedotta dalla difesa attorea e risultante per tabulas- non è possibile procedere alla determinazione dei netti patrimoniali il CTU provvederà a quantificare il danno nella misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura;
- determini, quindi, in relazione ai ruoli rispettivamente ricoperti dai convenuti amministratori e sulla base del periodo temporale in cui hanno esercitato le rispettive cariche sociali sopra accertate, la effettiva sussistenza dei profili di colpa dedotti dalla difesa attorea in atto di citazione (e nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) e singolarmente ascrivibili a ciascuno di essi alla luce delle condotte effettivamente tenute per come emergenti in atti, determinando altresì l'ammontare del danno cagionato a ciascuno riconducibile (cd. nesso di causalità);
 - determini, quindi, in relazione ai ruoli rispettivamente ricoperti dai convenuti sindaci e sulla base del periodo temporale in cui hanno esercitato le rispettive cariche sociali sopra accertate, la effettiva sussistenza dei profili di colpa per omissione ex art. 2403 c.c. dedotti dalla difesa attorea in atto di citazione (e nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) e singolarmente ascrivibili a ciascuno di essi alla luce delle condotte effettivamente tenute per come emergenti in atti;

- accerti, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità ex art. 2407 comma II c.c. tra la condotta omissiva imputabile ai sindaci come accertata in risposta al quesito precedente e il pregiudizio patito dalla società e/o dai creditori sociali della cooperativa CP_16 come sopra accertato e quantificato (alla stregua di una prognosi postuma – e quindi con valutazione ex ante- condotta secondo il principio della regolarità causale ex art. 40 c.p.)", fissava per il conferimento dell'incarico al CTU e per il giuramento l'udienza del 14.12.2023 (cfr. ordinanza 13.11.2023 in atti che ivi si richiama e conferma integralmente con conseguente rigetto delle richieste reiterate dalla difesa di tutte le parti di ammissione delle prove non ammesse. Nessuna delle parti ha richiesto formalmente la revoca della citata ordinanza né ne ha confutato le motivazioni poste a fondamento in particolare della decisione di rigetto delle prove orali. Le richieste di rinnovazione della CTU e/o di chiamata a chiarimenti avanzate dalla difesa dei vari convenuti, come sopra riportato, vanno disattese per le motivazioni che si andranno ad esporre).

Prestato il giuramento di rito e accettato l'incarico all'udienza del 14.12.2023, il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo (comprensivo delle risposte alle osservazioni tecniche dei CTP) in data 9.05.2024.

Con ordinanza del 27.08.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024, il Giudice istruttore dichiarava chiusa l'istruttoria e la causa matura per la decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 07.11.2024 (cfr. ordinanza del 27.08.2024).

All'udienza del 07.11.2024 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti essendo pendenti trattative da sottoporre al Ministero, rinviava per la precisazione delle conclusioni in caso di esito negativo delle trattative alla udienza del 27/03/2025 (poi differita al 17.04.2025).

All'udienza del 17.04.2025, su richiesta delle parti, il Giudice istruttore, ritenuto utile attendere la decisione del Ministero, rinviava alla udienza del 02/10/2025.

All'udienza del 2.10.2025 i difensori delle parti chiedevano la sospensione volontaria del giudizio ai sensi dell'art. 296 c.p.c.; il Giudice istruttore sospendeva il giudizio per la durata massima di tre mesi, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19.02.2026 (cfr. verbale udienza 2.10.2025).

All'udienza del 19.02.2026 il difensore di parte attrice dichiarava di essere ancora in attesa dell'autorizzazione del Ministero (ad oggi non pervenuta); i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica; all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale udienza 19.02.2026).

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato occorre -in via preliminare- procedere all'esame dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla difesa del convenuto **CP_10** .

L'eccezione è infondata.

Sul punto la S.C. ha affermato che *“L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cod. civ. e dall'art. 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale; queste azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 24715/2015; nello stesso senso Cass. 23452/2019, Cass. 19340/2016). Secondo il costante orientamento di questa Corte, in caso di fallimento di una società la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l. fall. Questa inapplicabilità trova giustificazione – come ha opportunamente ricordato la Corte di merito - nel contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (cfr. Cass. 34819/2023, Cass. 15830/2020, Cass. 23452/2019, Cass. 28533/2018, Cass. 19308/2014)”* (cfr. Cass. 2025 n. 23124).

Nel caso di specie non è in contestazione che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. fosse il frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., come è stato evidentemente ritenuto dalla stessa difesa dei convenuti (ivi compresa quella del **CP_10**) nel sollevare l'eccezione di prescrizione con riferimento ad entrambe le azioni.

Come è noto, inoltre, il danno determinato secondo i criteri di cui al novellato art. 2486 c.c. (che costituisce il petitum dell'azione esercitata dalla difesa attorea) assume rilevanza sia nel caso di azione sociale di responsabilità, posto che la perdita del capitale sociale descrive il pregiudizio direttamente subito dalla società, sia nel caso dell'azione di massa dei creditori sociali, considerato che tale perdita determina anche l'insufficienza del patrimonio destinato a soddisfare il ceto creditorio

(cfr. anche Tribunale di Venezia 13 ottobre 2023; conf. Trib. Milano, 17 ottobre 2023, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, per il quale *“la violazione del divieto di compiere nuove operazioni non meramente conservative, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori ex art. 2486 c.c., può integrare il presupposto tanto dell’azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell’azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale)”*).

Una simile azione, compendiando in sé l’azione sociale e quella dei creditori sociali, fa’ sì che la clausola compromissoria (art. 40) contenuta nello statuto della cooperativa CP_16 sia inopponibile al curatore fallimentare (commissario), stante il suo carattere unitario ed inscindibile.

Le domande attoree sono infondate nel merito e come tali vanno rigettate; il che rende superfluo – in virtù della ragione più liquida- l’esame delle altre eccezioni preliminari pure sollevate dai (vedasi eccezione di nullità dell’atto di citazione e di prescrizione).

A tal fine è doveroso precisare che si terrà conto esclusivamente dei fatti allegati e delle circostanze dedotte nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* (per cui – con riferimento alla difesa attorea- al contenuto dell’atto di citazione così come integrato dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. con conseguente inammissibilità della nuove allegazioni contenute negli scritti successivi ed in particolare di quelli conclusionali come fra l’altro eccepito dalle difese dei convenuti).

Si rammenta che la difesa attorea ha addebitato ai membri del CDA convenuti – quale fatto dannoso causalmente riconducibile al danno lamentato e richiesto- di aver proseguito in violazione delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c) nella attività aziendale *“ponendo in essere nuove operazioni generative di danno per la cooperativa, proseguendo nella gestione dell’attività con modalità e finalità estranee alla mera conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio”* anche se nel 2011 (a seguito della rettifica dei bilanci depositati l’ultimo dei quali relativo all’esercizio del 2014) la CP_1 si trovava in una situazione di grave crisi finanziaria ed economica (cfr. in particolare l’atto di citazione e la precisazione contenuta nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e la relazione tecnica di parte depositata sub doc. n. 8; vedasi in particolare pagg. 24 e 25).

Secondo la difesa attorea la prosecuzione dell’attività in ottica non conservativa aveva prodotto grave danno alla CP_1 ed ai creditori, depauperando il patrimonio sociale, come effetto immediato e diretto della condotta inadempiente dell’organo amministrativo e di quello sindacale (gli ulteriori

addebiti – ed in particolare quelli relativi ai rapporti della *Controparte_1* con le società *CP_20* CONABITA, HABITA SERVICE SNC, non sono rilevanti avendo la difesa attorea omesso di allegare e dimostrare – fra gli altri- la sussistenza di qualsivoglia nesso di causalità con il danno richiesto e prospettato essendosi, come detto, limitato a chiedere il risarcimento del danno da violazione dell'art.2486 c.c. come eccepito dalla difesa dei convenuti. Le pretese operazioni di mala gestio sono tutte antecedenti l'asserita perdita del capitale sociale al 31.12.2011, e dunque, per definizione, non hanno nulla a che fare con l'aggravamento del dissesto, cui è riferito il danno di cui la difesa attorea pretende il risarcimento. Si tratta, in sintesi a: i) dell'Incorporazione in *CP_16* della società *CP_17* (30.12.2009) citazione pag.5; ii) dell'preliminare di compravendita terreno Collevario con Coop Casa Marche (23.6.2010) citazione pag.5,6, 19-20; iii) della stipula di contratto servizi con Habita Service (18.1.2008) citazione pag.17-18; iv) della richiesta di un prestito Habita Service (3.9.2010 e 4.2.2011) citazione pag.27; v) della richiesta apertura di credito Banca Popolare Ancona con ipoteca su Collevario (luglio 2011) citazione pag.29; vi) della transazione con Habita Service (31.12.2010) citazione pag 27. Tranne la fideiussione rilasciata in favore di Banca Marche, erroneamente collocata dall'attore nel 2012, come si dirà infra. Non vi è quindi alcuna relazione causale tra le suddette operazioni e il danno richiesto. Né parte attrice ha dedotto (né tantomeno, provato), come era suo preciso onere, l'esistenza di pregiudizi specificamente riconducibili, secondo nesso di causalità, alle operazioni censurate, né ha richiesto il risarcimento di tale danno avendo chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per l'aggravamento del dissesto per violazione dell'art.2486 c.c. Come è noto la determinazione del danno secondo le presunzioni e i criteri previsti dall'art.2486 c.c. terzo comma (differenza dei netti patrimoniali o, in via residuale, il deficit concorsuale) è applicabile esclusivamente “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo”. Trattandosi di criterio presuntivo sintetico, che deroga ai principi generali della responsabilità civile circa il collegamento causale tra condotta lesiva e danno risarcibile, può essere utilizzato nelle sole ipotesi previste dall'art.2486 c.c., e non può essere esteso in via analogica ad altre ipotesi di responsabilità, per le quali vigono e devono applicarsi le regole generali dettate dall'ordinamento in materia (artt.1223,1226,1227 e 2056 c.c.). Né sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa. Come è noto la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone – come è noto- l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in

relazione al caso concreto. La liquidazione equitativa è consentita con riferimento alla quantificazione del danno, ma non con riguardo all'accertamento della sua sussistenza).

Il danno – anche sulla base della relazione peritale depositata sub doc. n. 8- secondo la difesa attorea andava quantificato nella differenza fra i patrimoni netti dedotti i costi.

In particolare, la differenza dei patrimoni netti è stata quantificata in 7.399.183,48 determinata dal Ct di parte attrice dott. **Per_4** (doc. n. 8) che ha individuato la perdita del capitale sociale al 31/12/2012 (e non nel 2011 come dedotto in citazione) nel modo che segue: *“il patrimonio netto negativo PN1 in T1 cioè alla data del 31.12.2012 scende a – € 310.157,00, dato dalla differenza tra le rettifiche indicate e il patrimonio netto (euro 25.760,00) iscritto nel bilancio depositato al 31.12.2012. T2, non essendo intervenuta la liquidazione volontaria, corrisponde alla data della sentenza dichiarativa di messa in liquidazione; il passivo concorsuale ammonta ad € 9.578.340,48, mentre l’attivo nella prospettiva puramente liquidatoria derivante dalla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa si può ricavare dalla perizia del Geometra **Per_6** che ha stimato tutti gli immobili della società e da eventuali altre poste dell’attivo liquidabile. Per quest’ultima voce non vi sono valori attribuibili, in quanto le uniche voci dell’attivo rimaste sono i crediti entro l’esercizio successivo e le partecipazioni in imprese collegate che per i motivi di cui sopra sono privi di significatività. Con ampio favor verso l’amministratore, l’attivo complessivo è formato dall’attivo realizzabile dal Commissario Liquidatore, ammontante ad € 1.869.000,00. L’attivo della liquidazione coatta viene quindi assunto pari ad € 1.869.000,00. Di conseguenza, PN2 in T2 è pari alla differenza fra attivo e passivo concorsuale ed ammonta a - € 7.709.340,48. La differenza fra i netti patrimoniali ammonta ad € 7.399.183,48, montante dal quale occorre, a mente del novellato art. 2486 c.c. e sulla scorta di prassi comunque ampiamente consolidata, detrarre i costi sostenuti, secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Qui, tuttavia, si innesta una considerazione della cui fondatezza lo scrivente è fermamente convinto e che hanno trovato accoglimento in varie azioni di responsabilità ex art.146 l.f., vale a dire che, se non vi sono concrete prospettive per l’esecuzione di una liquidazione in bonis, l’imprenditore ha l’obbligo di imboccare una strada concorsuale che, tendenzialmente, riduce sensibilmente i costi di liquidazione. Ora, per la*

Controparte_1 che al 31/12/2012 aveva un patrimonio netto negativo e un attivo patrimoniale irrisorio (rispetto al valore per cui era iscritto) e suscettibile di svalutazione in ottica liquidatoria, era quanto meno temerario ipotizzare un percorso liquidatorio in bonis e lo scrivente ritiene, pertanto, che vi sono i presupposti per derogare alla previsione di detrazione dei costi di liquidazione e ciò anche in ragione del fatto che il novellato art. 2486 c.c. contempla la possibilità di provare “ un diverso ammontare”. Tutt’al più, come costi di liquidazione si possono assumere le spese di una procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa

come nel caso di specie, quantificabili, anche in questo caso con ampio favor nei confronti degli amministratori, in € 200.000,00. Detratte tali spese dalla differenza dei netti patrimoniali di € 7.399.183,48, emerge un danno ragionevolmente quantificabile in € 7.199.183,48" arrotondato ad E. 7.2000,00 (cfr. pagg. da 28 e ss).

Come sopra già riportato la difesa attorea ha agito ai sensi dell'art. 2486 c.c. che costituisce la causa petendi dell'intrapresa azione e il danno prospettato (calcolato sulla base del criterio dei cd. Netti patrimoniali) ne costituisce il petitum.

Orbene in diritto va rammentato che:

- Come è noto a norma dell'art. 2486 comma 1° cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, a norma del secondo comma, gli stessi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o omissione in violazione del precedente comma.
- Dunque, le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all'attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.
- In ordine al primo requisito, va osservato che la Suprema Corte ha specificamente affrontato la questione degli oneri di allegazione e probatori relativi alla violazione dell'obbligo dell'amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, di porre in essere solo operazioni di natura conservativa dell'integrità e del valore del patrimonio nella pronuncia n. 2156/2015, nella quale è stato perentoriamente affermato che la sentenza che ponga a carico della curatela l'onere di dimostrare l'assenza della finalità liquidatoria degli atti posti in essere dagli amministratori incorre nella violazione del precetto legale sulla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ed è come tale censurabile in Cassazione per violazione di legge.
- E' stato, in particolare, osservato che la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche

espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

- in particolare, la S.C. con la sentenza del 2015 n. 2156 sebbene riferita al testo *ante riforma* dell'art. 2449 c.c. (ma applicabili anche con riferimento al testo novellato dell'art. 2486 c.c.) ha affermato: “olui che agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo)”;
- il divieto sancito dall'art. 2486 c.c. “è riferito a quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla conservazione del patrimonio della società in funzione della liquidazione del relativo patrimonio, sono costituiti dagli amministratori in vista del conseguimento di utili d'impresa con assunzione di ulteriori vincoli per la società (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 17033 del 2008; Cass. n. 3694 del 2007; Cass. n. 1035 del 1995);
- L'articolo 2482-bis del codice civile al primo comma -infatti- stabilisce che “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci **per gli opportuni provvedimenti**. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei

casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione".

- l'articolo 2482-ter del codice civile afferma che *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo"*.
- la perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione delle su citate disposizioni (aventi la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale) è solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. "di periodo"; così conformandosi alla costante interpretazione, data dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. anche in motivazione Cass. n. 4347 del 2022), del concetto di perdita rilevante per il compimento di una delle operazioni prescritte da tali disposizioni del codice civile (in questo senso, cfr: Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5740 del 2004, in tema di computabilità dei c.d. "utili di periodo" ai fini della determinazione della perdita; Cass. n. 23269 del 2005; Cass. n. 8221 del 2007).
- Non vi è dubbio che il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass.S.U.n.9100/2015; anche in motivazione Cass. 2022 n. 198).
- Con riferimento al comma 3 dell'art. 2486 c.c. di recente la S.C. con la sentenza del 2024 n. 5252 ha affermato che: *"Il terzo comma dell'art. 2486 cod. civ. è stato aggiunto dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (breviter CCII), con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 389, secondo comma, del ripetuto d.lgs.). Sicuramente, quanto all'art. 378 del CCII, si tratta di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura innovativa. In generale, prima della modifica dell'art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione*

del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice "può avvalersi" del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, "in via equitativa", nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, "salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato" (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9983-17, e v. pure Cass. Sez. 1 n. 4347-22). IV. - Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall'art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma propriamente processuale, soggetta come tale al criterio tempus regit actum. In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Ma il punto non è tanto quello della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione. E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché la norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: "salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)". È tuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c'entrano. Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta. In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) "processuale": essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a

fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società".

- In tema di risarcimento del danno, del resto, la Corte ha affermato, in generale, che: - il giudice può fare ricorso, come avviene con i netti patrimoniali, al criterio della liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni (e cioè l'esistenza di un danno certo e l'impossibilità o la rilevante difficoltà nella stima esatta dello stesso) anche senza (e, dunque, anche contro la) domanda della parte danneggiata, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 831 del 2021); - il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché (come è accaduto nel caso di specie) la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341 del 2025; cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 33730; Cass. 2024 n. 8069 ove si afferma che *"in relazione alla quantificazione dei danni ormai la pacifica giurisprudenza della S.C. ritiene che "In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma"*).
- In particolare nella citata sentenza si legge che:
- Com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto. Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il

danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198).

- 1.4.2. – In ordine alla liquidazione del danno da responsabilità per mala gestione degli amministratori di società, prevista dagli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., trovano applicazione i principi generali contemplati dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Peraltro, sono stati da tempo elaborati in giurisprudenza alcuni criteri, che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri ausiliari. Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale – inteso quale differenza tra l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale – che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (così Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre, Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n.

28617, non mass.; Cass., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851, non mass.). In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.

- Il secondo è il criterio dei c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all'apertura della procedura concorsuale – ed è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 c.c. nel vecchio testo e dell'attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali; la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.). Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di valutare le voci, eliminando l'abbattimento dei valori contabili che si sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei patrimoni netti applicando i principi contabili in tema di bilanci di liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principi

contabili da applicare nella rilevazione dei fatti aziendali, comportando l'emersione anticipata di costi, come per le immobilizzazioni. Pertanto, non è dato confondere la possibilità di liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Orbene tali criteri, come ricordato dovuti alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sono stati entrambi recepiti dal legislatore con l'art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 – in vigore dal 16 marzo 2019 – ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione; si ammette anche il secondo criterio, quando si sia aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati. In entrambi i casi, si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. È stato precisato, infine, che il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Ne deriva che, avendo tale contenuto, la norma si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolta a stabilire un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di

scioglimento della società (Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252, Per la giurisprudenza di merito vedasi, Trib. Bologna, 2 dicembre 2019, cit.; Trib. Venezia, 29 maggio 2023, cit. Favorevoli alla liquidazione del danno in misura pari al *deficit* fallimentare, in totale assenza di contabilità sociale, anche Trib. Firenze, 7 ottobre 2020, cit.; Trib. Napoli, 26 ottobre 2022, cit., Trib. Napoli, 20 ottobre 2022, cit., Trib. Torino, 4 ottobre 2023).

- Sul piano infine dei soggetti danneggiati, il danno determinato secondo i criteri di cui al novellato art. 2486 c.c. assume rilevanza – come già sopra detto- sia nel caso di azione sociale di responsabilità, posto che la perdita del capitale sociale descrive il pregiudizio direttamente subito dalla società, sia nel caso dell'azione di massa dei creditori sociali, considerato che tale perdita determina anche l'insufficienza del patrimonio destinato a soddisfare il ceto creditorio (cfr. anche Tribunale di Venezia 13 ottobre 2023; conf. Trib. Milano, 17 ottobre 2023, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, per il quale *“la violazione del divieto di compiere nuove operazioni non meramente conservative, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori ex art. 2486 c.c., può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale)”*).

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla difesa della attrice nei confronti di tutti i convenuti.

Nel caso di specie è stata omessa l'allegazione specifica (e quindi) la prova del compimento da parte degli amministratori convenuti dal 31/12/2011 (data in cui la difesa attorea fa risalire il verificarsi della causa di scioglimento dedotta in citazione anche se nella relazione depositata sub doc. n. 8 si viene indicata la diversa data del 31/12/2012) al 19/01/2017 (data in cui è stata dichiarato lo stato di insolvenza e nominato il Commissario Liquidatore) di atti negoziali in violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c. (il che assorbe e rende superfluo l'esame della effettiva sussistenza alla suddetta data della causa di scioglimento il cui accertamento – devoluto alla espletata CTU- è stato severamente criticato dalla difesa dei convenuti e dai rispettivi CTP con riferimento anche alla metodologia utilizzata dall'ausiliario ritenendo le risposte fornite alle osservazioni tecniche depositate non coerenti né esaustive in particolare con riferimento alla svalutazione del credito appostato e vantato nei confronti del Consorzio Conabita).

In virtù dei principi sopra esposti onere della curatela sarebbe stato quello di individuare e specificare quali fossero stati gli atti posti in essere (nel suddetto range temporale) in spregio dell'art. 2486 c.c., idonei a fondare una responsabilità di ciascuno dei convenuti in tal senso, in quanto integranti le cd. "nuove operazioni" violative dello scopo conservativo che deve connotare la gestione amministrativa in uno stato di sottocapitalizzazione e quindi generative di un danno per il patrimonio sociale.

Non sono mai state individuate (nel rispetto dei termini processuali deputati alla fissazione del thema decidendum) operazioni effettuate nel corso della gestione societaria posta in essere dagli amministratori convenuti successivamente alla asserita causa di scioglimento, che abbiano, con nesso di causalità, determinato effetti distrattivi e depauperativi del patrimonio societario (si rammenta che la **Controparte_1** – come emergente dal suo statuto riportato anche dal Commissario nella relazione depositata ex art. 33 L.F.- era una cooperativa a mutualità prevalente costituita per perseguire il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soci a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato tramite la gestione in forma associata. Il fine non era pertanto quello di realizzare un profitto da distribuire agli associati, bensì di consentire il conseguimento di un vantaggio mutualistico, consistente nell'assegnazione ai soci, in proprietà, in godimento o in locazione, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o acquisiti da parte della cooperativa).

Al contrario dalle stesse dichiarazioni del Commissario contenute nella relazione ex art. 33 L.F. depositata sub doc. n. 7 (e richiamata in citazione) emerge che la **Controparte_1** aveva sostanzialmente cessato qualsivoglia attività già nel 2012 (circostanza confermata dal CT **Per_4** ella relazione depositata sub doc. n. 8 ove alla pag. 15 afferma che *“A partire dall’esercizio 2012 l’attività della cooperativa risultava sostanzialmente ferma”* precisando che ad aumentare -nel 2013- erano esclusivamente i debiti verso le banche e verso i fornitori mentre gli oneri finanziari rimanevano immutati; cfr. anche Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2013 richiamato dalla difesa attorea).

Dunque, in sostanza, già dal 2012, per stessa ammissione della difesa attorea e ancor prima degli organi della procedura, la Cooperativa si limitava alla manutenzione di quanto già realizzato, cercando di completare l’assegnazione ai soci degli immobili esistenti, senza avviare nuove iniziative edificatorie, né chiedere nuovi finanziamenti, né assumere alcuna nuova obbligazione con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale. Lo stesso Revisore della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (doc. 6 fascicolo **CP_10**) nella sua relazione del 2016, dà atto del “fermo dell’attività di costruzione da almeno un triennio” (p. 27 della Relazione. Il che trova oggettiva conferma anche nella natura dei

crediti inseriti nello stato passivo predisposto dal Commissario e depositato presso il Tribunale di Macerata– ivi prodotto sub doc. n. 10- trattandosi per lo più di crediti di banche, dell’Agenzia delle Entrate e di professionisti).

Invero, lo stesso CTU ha preso atto dell’assenza del compimento di operazioni negoziali successive al verificarsi della causa di scioglimento individuata al 31/12/2011 (non avendone accertato il compimento come era stato richiesto dal quesito peritale formulato) evidenziando esclusivamente (e tra l’altro ultra petita) “*che la società ha continuato a maturare debiti, con particolare riferimento agli interessi passivi*” (cfr. relazione in atti).

Ma la suddetta circostanza è ivi del tutto irrilevante posto che la difesa attorea non solo non ha richiesto – a titolo risarcitorio- l’ammontare degli interessi passivi maturati successivamente al 31/12/2011 (mai allegati e pertanto estranei al *thema decidendi* e all’indagine peritale disposta) ma non ha neppure depositato i contratti bancari e finanziari in essere con gli istituti bancari pur avendone la disponibilità come indicato dallo stesso Commissario nella relazione ex art. 33 L.F. in atti. Infatti, nella citata relazione il Commissario dichiarava alla pag. 9 che gli istituti di credito, in base ai documenti reperiti in azienda, con i quali la società intratteneva i rapporti erano: (i) UBI Banca Popolare di Ancona; (ii) *Controparte_24* (iii) *Controparte_25* ; (iiii) *Parte_2*

[...] . Precisava di non aver reperito esclusivamente il contratto di C/c n. 391775 intrattenuto con la MPS e il C/c n. 9814 intrattenuto con *CP_26* come si precisa nel prospetto indicato alla pag. 15; mentre nulla viene specificato con riferimento a tutti i contratti di mutuo indicati che però non sono stati mai prodotti. Né risulta che il Commissario abbia mai inoltrato esplicita richiesta agli amministratori e ai citati istituti di crediti avente ad oggetto l’acquisizione dei contratti e della relativa documentazione contabile pur essendo riuscito ad indicarne le posizioni con riferimento alle annualità indicate tenuto conto altresì che i crediti delle Banche interessate sono state dallo stesso Commissario ammesse al passivo predisposto e depositato sub doc. n. 10 e comunque vagliate a tal fine; la difesa attorea non ha depositato le relative domande né la documentazione prodotta dai singoli istituti di credito a dimostrazione del proprio credito. Per cui la difesa attorea era senza dubbio in grado di poter dimostrare l’aggravamento derivatone successivamente al 31/12/2011 e determinare il relativo danno causato alla società. Ma lo si ripete ciò non è stato oggetto del *thema disputandum* né della richiesta risarcitoria avanzata. Non senza evidenziare che non si è in grado di accertare la natura privilegiata o meno del credito posto che gli interessi sul debito privilegiato – diversamente da quanto ritenuto dal CTU- continuano a maturare anche in costanza di procedura. Il CTU, quindi, è andato ben

oltre il quesito postogli- avente ad oggetto l'accertamento delle operazioni compiute dagli amministratori in violazione dell'art.2486 c.c. – confondendo gli effetti economici del mancato ricorso ad una immediata liquidazione con la verifica dell'esistenza di specifiche operazioni nuove e non conservative nel periodo in esame. Infine va evidenziato che la documentazione depositata dalla difesa attorea in allegato alle osservazioni tecniche del CTP in data 24/04/2024 è inammissibile perché tardivamente depositata come fra l'altro efficacemente evidenziato dal CTU in risposta alle predette osservazioni (nella relazione del 09/05/2025 alla pag. 54 il CTU precisa: *“Si tratta in particolare di documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura dei crediti vantati da due istituti di credito, che erano stati inizialmente esclusi. Il primo riguarda il credito della “Ubi Banca Popolare di Ancona” di Euro 5.666.419,69 per il quale il Tribunale di Macerata, con decreto del 10.11.2021, ha accolto integralmente l'opposizione proposta; la liquidatela ha poi provveduto ad impugnare tale decreto avanti la Corte di Cassazione ed il giudizio è ancora pendente. Il secondo riguarda invece il credito della Controparte_24 di Euro 204.060,28 per il quale il Tribunale di Macerata con decreto del 15.09.2021 ha accolto l'opposizione, ammettendo lo stesso con prelazione ipotecaria per Euro 203.057,30. In merito alle precisazioni e all'ulteriore produzione documentale, si segnala che parte attrice era già in possesso delle stesse ben prima del deposito dell'atto di citazione, dove sono stati indicati e allegati documenti che riportavano gli importi ripresi dallo scrivente per la determinazione del danno; si ritiene pertanto che trattasi di eccezioni e documenti per i quali era onere della parte attrice indicare e allegare a fondamento della domanda”*. Per cui non solo non può essere presa in considerazione va ma espunta dal fascicolo).

Va rammentato che il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta automaticamente la cessazione di qualsiasi attività da parte della società, a maggior ragione se si tratta di attività in corso di esecuzione sulla base di contratti in essere, rischiando, in caso di immediato il totale arresto dell'attività sociale, di esporre la società ad azioni risarcitorie da parte di committenti o in genere delle controparti di contratti in essere (in tal senso anche Cass. 2024 n. 28320 nella quale la S.C. precisa che *“la prosecuzione dell'attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento non è, di per sé necessariamente dannosa, ben potendo ipotizzarsi che la condotta non conservativa degli amministratori non abbia apportato danni (o addirittura abbia recato un vantaggio) alla società, con la conseguenza che ogni questione concernente la loro responsabilità ai sensi del 2° comma dell'art. 2486 cit. perde di pregnanza quando, come nel caso di specie, non vi sia prova del ricorrere di un pregiudizio al patrimonio sociale determinato da detta condotta”*; sulla differenza fra la responsabilità per violazione degli obblighi di cui all'art. 2485 rispetto a quelli previsti dal successivo art. 2486 c.c. si richiama anche Cass. 2024 n. 10413. L'azione

della Liquidatela ha titolo nella violazione dell'art.2486 c.c. e non nella mancata tempestiva adozione delle misure previste dalla legge in caso di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società, né l'attore ha chiesto il risarcimento dello specifico danno "da mero ritardo" conseguente a tale autonomo e diverso inadempimento).

In quest'ottica, sono state ritenute in contrasto con il divieto di compiere atti non meramente conservativi le operazioni che non costituivano l'adempimento di obbligo pregressi, da ciò discende, sul piano degli oneri probatori che il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi citati deve provare che dopo la perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate come tali dall'assunzione di nuove obbligazioni compiute al di fuori di una logica meramente conservativa (non senza evidenziare che nel caso di specie la difesa attorea ha ommesso anche qualsivoglia specifica allegazione con riferimento alla posizione di ciascuno dei convenuti in considerazione del periodo in cui i predetti hanno svolto rispettivamente la carica di membri del cda e di sindaco, come eccepito dalla difesa dei convenuti).

Di conseguenza – e con riferimento alla dedotta responsabilità concorsuale dei sindaci convenuti – spettava sempre alla difesa attorea una volta dimostrato il fatto illecito gestorio degli amministratori (consistente appunto nella violazione dell'obbligo di gestione conservativa dopo la causa di scioglimento), allegare l'inerzia dei sindaci accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i predetti ad attivare i poteri di controllo; una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale (cfr. anche in motivazione Cass. 2024 n. 2350; Cass. 2025 n. 24004. Nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* la difesa attorea non ha addebitato ai sindaci convenuti condotte omissive proprie ed autonome rispetto all'illecito addebitato agli amministratori rappresentato dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c. rispetto al quale è stato allegato il concorso ex art. 2055 c.c. e prospettato il danno richiesto).

La fideiussione citata dalla difesa attorea è ivi del tutto influente, in primo luogo, perché non è stata prodotta per cui non se ne conosce il contenuto, il credito a garanzia del quale sarebbe stata concessa nonché la data in cui sarebbe stata rilasciata (circostanze neppure allegate. Il documento di Banca Marche del marzo 2012 - doc.21 fascicolo attore- ha come oggetto: "*Rendiconto e documento di Sintesi n.2/2012 relativi alle garanzie da Lei prestate a nostro favore al 31.12.2011*"; ugualmente dicasi con

riferimento al doc. n. 22; né la difesa attorea ha mai allegato né dimostrato di non averne la disponibilità).

Essa è stata citata dal CTU solamente perché era stata inserita per la prima volta nel bilancio dell'anno 2012 (all. 3 al doc. 8 dell'atto di citazione) (e non presente nei bilanci precedenti; vedi pag. 2 del bilancio che però non reca nessun'altra indicazione né viene specificato nulla al riguardo nella nota integrativa).

Inoltre, non è stato mai allegato né dimostrato se effettivamente la predetta fideiussione sia stata mai escussa e quindi se ne è conseguito un danno per la cooperativa (anche questo mai prospettato).

Al contrario dal doc. n. 28 depositato dalla attrice emerge che le due garanzie rivenute dalla Cooperativa (corrispondenti a quelle indicate nei doc. nn. 21 e 22 prodotti dall'attrice) e rilasciate in favore del Consorzio Conabita non sono state attivate; dal predetto documento emerge altresì – come efficacemente evidenziato dalla difesa del convenuto **CP_10** che la garanzia prestata in favore del Consorzio Conabita per l'importo di E. 8.725.000 risulta risalente all'ottobre del 2010 (vedasi pag. 153 del doc. n. 28. Ne discende l'assoluta irrilevanza delle affermazioni del CTU).

Né – infine- vi è alcun elemento probatorio (per le ragioni anzidette) che le colleghi in termini di causalità con il danno ivi allegato e prospettato.

Dunque, in conclusione, va affermato che la responsabilità dell'amministratore non può sorgere automaticamente dalla mera prosecuzione dell'attività di impresa, in quanto ciò é (seppur entro i suddetti limiti) consentito dall'art. 2486 c.c.; ciò che é considerato *contra legem* é invece la gestione in chiave non conservativa della società, riconducibile all'assunzione di nuovi impegni e/o obbligazioni, che nel caso di specie non vengono specificatamente prospettati (né sono stati riscontrati); dunque non risulta provato l'addebito relativo alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'erosione del capitale sociale, nella misura in cui non sono state provate le nuove operazioni determinative delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio societario.

In sostanza non risulta dimostrata la sussistenza della responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. e quindi dei sindaci ex artt. 2403-2407 c.c. (*"ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve fornire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o*

limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362)”; cfr anche in motivazione Ord. Cass. n. 30383 del 17/10/2022).

Per cui la domanda risarcitoria va disattesa in quanto non vi è prova del fatto che gli amministratori convenuti -dopo il verificarsi della dedotta causa di scioglimento- abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività della cooperativa assumendo nuove obbligazioni fonte di danno per la predetta società non avendo la difesa attorea né allegato né tanto meno dimostrato il compimento da parte dei convenuti di atti negoziali posti in essere successivamente al 31/12/2011 né vi è prova del nesso causale fra tali condotte e il preteso pregiudizio da esse derivato alla CP_1 (in ragione di quanto sopra, il CTU avrebbe dovuto rispondere negativamente al quesito (n.5) posto dal Tribunale circa la violazione dell’art.2486 c.c. e non avrebbe dovuto/potuto procedere alla determinazione di alcun danno, mancando la condotta lesiva come puntualmente rilevato dai CTP in sede di osservazioni e dalla difesa dei convenuti).

Di conseguenza va esclusa la prospettata concorrente responsabilità dei sindaci convenuti.

Ogni altra questione resta assorbita (mancando la prova di una responsabilità ex art.2486 c.c, la mera carenza della documentazione contabile non consente di imputare all’organo gestorio, a titolo di danno, l’intero sbilancio fallimentare. Si rammenta sul punto che secondo la S.C. *“La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull’attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l’eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell’insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Può dunque condividersi l’affermazione di Cass. 5876/11 e 7606/11, citt., secondo cui l’omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sé (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede*

fallimentare. Una simile conseguenza non può esser fatta discendere nemmeno dalla considerazione che la mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impedirebbe al curatore che agisce in responsabilità contro l'amministratore della società fallita di ricostruire, e perciò di provare con sufficiente precisione, il danno sofferto dal patrimonio della medesima società (e dai suoi creditori)..... appare evidente che l'eventuale impossibilità di stabilire ciò di cui gli organi della società fallita potrebbero essersi resi responsabili non giustificerebbe comunque la proposizione alla cieca di un'azione di responsabilità, e tanto meno il conseguente addebito agli amministratori di un deficit patrimoniale che nulla in tal caso consentirebbe di porre in rapporto di causa ad effetto con comportamenti dell'amministratore impossibili persino da individuare. Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perchè non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria (che, in ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già contemplate dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, e art. 223 L.F.” (cfr. sempre Cass. S.U. del 2015 citata).

Nel caso di specie tali presupposti non sussistono sia perché la difesa attorea non ha avanzato alcuna richiesta risarcitoria conseguente alla asserita e dedotta mancanza delle scritture contabili sia perché e comunque nella fattispecie in esame la stessa difesa attorea ha ribadito finanche in sede conclusionale che, fino al 2014 vi era disponibilità di una contabilità con dati attendibili lamentando difficoltà nella ricostruzione delle operazioni sociali solo dal 2015 in poi. Inoltre, lo stesso CTU ha più volte dichiarato la tenuta e attendibilità della contabilità della CP_1 sino al 2014. D'altronde la stessa difesa attorea ha quantificato il danno sulla base del criterio dei netti patrimoniali “vale a dire nella somma corrispondente alla differenza tra il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui la società era in stato di insolvenza e doveva esserne, di conseguenza, dichiarato il fallimento e il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui il suo fallimento è stato, poi, effettivamente dichiarato che come affermato dalla S.C. (vedasi sentenza del 2025 n. 33730) “presuppone, evidentemente, l'esistenza di una contabilità societaria attendibile e completa al punto da consentire quanto meno l'identificazione dei dati necessari per il calcolo dei netti patrimoniali negli indicati momenti”. Infine – sebbene ad abundantiam- va rilevato che il CTU ha provveduto alla quantificazione del danno sulla base del deficit patrimoniale pur non ricorrendone i presupposti (come puntualmente rilevato dai CT delle parti convenute che hanno criticato anche la scelta del CTU di non procedere alla determinazione del danno sulla base del criterio della differenza dei patrimoni

netti; vedasi osservazioni critiche depositate). Secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. “il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale – inteso quale differenza tra l’attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all’interno della procedura concorsuale – che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a tale criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (così Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre, Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851, non mass.). In sostanza, in tali casi l’omissione totale della contabilità consentirà di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora ricondotto ad attività svolta nell’interesse della società: una correlazione tra le condotte dell’organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall’intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza. È stato precisato, infine sempre dalla S.C., che il terzo comma dell’art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell’amministratore o al diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell’indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (si aggiunga inoltre che quanto allo stato passivo la difesa attorea si è limitata a depositare sub doc. n 10 solamente lo stato passivo datato 26/02/2019 presentato dal Commissario al Tribunale Fallimentare di Macerata; quanto all’attivo sono senza dubbio fondate le critiche mosse dalle difese dei convenuti alla perizia del geom. Per_6 datata 23/04/2019 e fatta redigere dal Commissario per la vendita di alcuni lotti della CP_1). Inoltre, la difesa attorea non ha né

allegato né dimostrato se successivamente a quella data gli immobili siano stati o meno venduti e l'importo realizzato dalla curatela. In sostanza non vi è prova dell'attivo realizzato).

Quindi ed in conclusione la domanda attorea va integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono quindi la soccombenza di parte attrice e si liquidano in favore dei convenuti costituiti (ad eccezione quindi dei convenuti rimasti contumaci) ex Dm 55/2014 e succ. modifiche (valori minimi ritenuti congrui nel caso in esame rilevando che secondo la S.C. *“In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità”*, vedi Cass. 2024 n. 33642) e delle terze chiamate in causa come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio secondo quanto specificato e precisato dalla S.C. a S.U. con la sentenza del 2025 n. 20808 in quanto il relativo scaglione ivi applicabile attribuisce compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile) e alle attività processuali svolte (con riferimento alle spese processuali dei terzi chiamati in causa che hanno tutti depositato propria nota spese si richiama – fra le tante anche in motivazione- la sentenza della S.C. n. 2024 n. 6144 secondo cui *“in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa»* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 - 01)”. Orbene nel caso in esame la chiamata in causa delle compagnie di assicurazioni, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese delle parti convenute chiamanti, non è arbitraria, in quanto connessa con tale domanda; pertanto, deve escludersi che sia stata del tutto eccentrica rispetto alla stessa e pertanto non costituisce abuso dello strumento processuale e del diritto. Le difese di entrambe le Compagnie di Assicurazioni chiamate in causa hanno depositato la nota spese in data 11/05/2025. Le difese dei convenuti

CP_8 CP_9 e CP_10 non hanno depositato nota spesa per cui la liquidazione viene fatta -

anche in via equitativa- applicando i minimi. La difesa dei convenuti CP_4 CP_7 CP_6 e CP_5 ha depositato una sola nota spese in data 11/05/2025 avendo chiesto la liquidazione unica e complessiva di E. 41.691,00 inferiore a quella liquidabile applicando i minimi e tenuto conto della maggiorazione di cui dall'art. 4 della tariffa approvata con il citato DM n. 55 del 2014 e succ. mod. Per cui la liquidazione è limitata alla somma richiesta).

Le spese di CTU sono a carico esclusivo e definitivo di parte attrice con conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla predetta attrice le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 183/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

Le domande attoree avanzate nei confronti dei convenuti per le causali di cui in motivazione; per l'effetto,

CONDANNA

Parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e delle terze chiamate in causa che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in favore di:

- CP_27 , CP_7 , Controparte_6 e Controparte_5 in complessivi E. 41.691,00 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 13.684,28 per esborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- Controparte_10 in E. 32.70,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- Controparte_9 in E. 32.70,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- Controparte_8 in E. 32.70,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- Controparte_11 n E. 32.70,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;

- *Controparte_13* (già *Controparte_28* e *Controparte_29* [...]) in E. 32.70,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;

PONE

Le spese di CTU a carico definitivo ed esclusivo di parte attrice con conseguente diritto delle altre parti di ripetere dall'attrice tutte le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/07/2026

Il Presidente rel./est.

Dott.ssa Pompetti Gabriella